

L'integrazione dei migranti che provengono da paesi non appartenenti all'UE

Documento di riflessione

Giugno 2018



INDICE

	Paragrafi
Sintesi delle principali sfide per un'integrazione efficace dei migranti	I - V
Introduzione	1 - 13
Migranti	1 - 5
Integrazione	6 - 9
Obiettivo e approccio del presente documento di riflessione	10 - 13
L'UE fornisce incentivi e sostegno per l'integrazione dei migranti	14 - 38
Quasi vent'anni di sostegno dell'UE agli Stati membri	15 - 17
La politica dell'UE in materia di migrazione incide sulle politiche nazionali di integrazione	18 - 21
La parità di diritti e la non discriminazione sono fondamentali per l'integrazione dei migranti	22 - 23
I fondi UE vengono utilizzati per integrare i migranti	24 - 27
A partire dal 2015, l'UE ha aumentato le azioni volte a favorire l'integrazione dei migranti	28 - 38
Gli Stati membri sono i principali responsabili per l'integrazione dei migranti	39 - 54
La maggioranza degli Stati membri hanno posto in essere le politiche di integrazione	40 - 42
I dati sull'integrazione sono attualmente limitati	43 - 47
Le sinergie e la complementarità dipendono dall'efficacia del coordinamento UE e nazionale	48 - 54
Commenti conclusivi	55 - 57
Allegato I - Glossario	
Allegato II - Numero di migranti negli Stati membri e incidenza percentuale sulla popolazione (2017)	
Allegato III - Sondaggio sull'integrazione dei migranti	
Allegato IV - Cronistoria del quadro dell'UE per l'integrazione dei migranti	
Allegato V - Direttive in vigore in materia di migrazione afferenti all'integrazione dei migranti	
Allegato VI - Condizioni per l'integrazione nella normativa UE in materia di migrazione	

Allegato VII - Riepilogo delle azioni ammissibili connesse all'integrazione nell'ambito dell'AMIF, dei fondi SIE e del FEAD

SINTESI DELLE PRINCIPALI SFIDE PER UN'INTEGRAZIONE EFFICACE DEI MIGRANTI

I. Il presente documento di riflessione non costituisce una relazione di audit. Raccoglie informazioni provenienti da un'ampia gamma di fonti, alcune delle quali sono già pubbliche mentre altre sono state ottenute dalla Corte stessa. Illustra quanto realizzato dall'UE a sostegno dell'integrazione di coloro che vivono legalmente nell'UE senza esserne cittadini ("migranti"). A tale riguardo, la Corte ha individuato una serie di sfide fondamentali per la loro integrazione.

II. Il recente incremento del numero di persone che cercano protezione nel territorio dell'UE ha portato alla ribalta la politica dell'UE in materia di migrazione. L'impatto a lungo termine di questo afflusso di migranti dipende dal loro grado di integrazione. Sebbene l'integrazione dei migranti sia primariamente di competenza degli Stati membri, negli ultimi vent'anni l'UE ha svolto un ruolo importante nell'offrire loro sostegno e incentivi. Oltre allo scambio di informazioni, alle buone pratiche, al reciproco insegnamento e alla cooperazione, l'UE ha agevolato l'uso dei propri finanziamenti e ha stabilito un quadro di riferimento per l'elaborazione di politiche in materia di migrazione e di lotta alla discriminazione (cfr. **paragrafi 1-17**).

III. Migrazione e integrazione sono due fenomeni strettamente interconnessi. Le attuali direttive UE in materia di migrazione prevedono un insieme di condizioni minime di ingresso e di soggiorno nonché diritti alla parità di trattamento. Gli Stati membri godono di una certa discrezionalità nel recepire queste direttive all'interno della legislazione nazionale, per cui le norme applicate ai migranti non sono identiche in tutti gli Stati membri. Tali differenze inducono i migranti, fra cui richiedenti asilo e rifugiati, a spostarsi da un paese all'altro, ritardando l'avvio del processo di integrazione. Un altro fattore che incide sull'integrazione è la durata del trattamento delle domande che richiede talvolta tempi lunghi (cfr. **paragrafi 18-21**).

Sfida 1: ridurre i ritardi nell'avvio del processo di integrazione

IV. Sebbene la normativa dell'UE promuova la parità dei diritti e la non discriminazione, l'immigrazione di cittadini da paesi non appartenenti all'UE continua a suscitare sentimenti

ostili in molti europei, con ripercussioni negative sull'integrazione dei migranti in alcuni Stati membri (cfr. **paragrafi 22 e 23**).

Sfida 2: garantire la parità di diritti e la non discriminazione

V. In risposta all'incremento dei flussi migratori, il bilancio UE ha mobilitato dal 2015 fondi aggiuntivi per oltre 5 000 milioni di euro per fronteggiare il fenomeno migratorio. Gli Stati membri, tuttavia, hanno dichiarato che occorre loro ulteriori 450 milioni di euro circa per rispondere specificamente ai bisogni di integrazione dei migranti nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Stando alla Commissione, i bisogni saranno valutati periodicamente nel contesto delle procedure annuali di bilancio (cfr. **paragrafi 32-34**).

Sfida 3: valutazione solida ed esaustiva dei bisogni e finanziamenti adeguati

VI. Inoltre, la Commissione ha accresciuto il sostegno agli sforzi profusi dagli Stati membri per migliorare l'integrazione dei migranti. Nel 2016, ha sviluppato un piano d'azione in materia di integrazione, con 52 misure da intraprendere a livello UE. La Commissione riferirà in merito all'attuazione del piano d'azione al Parlamento e al Consiglio nel 2018. Al dicembre 2017 non erano state completate 23 azioni. Anche gli Stati membri sono invitati a definire specifiche misure per intervenire in determinati settori. Secondo la Commissione, dato che queste misure sono formulate come suggerimenti agli Stati membri e ricadono nella competenza di questi ultimi, essa non è tenuta a effettuare alcun monitoraggio (cfr. **paragrafi 35-36**).

Sfida 4: impegno degli Stati membri ad attuare il piano d'azione

VII. Gli Stati membri hanno per la maggior parte posto in essere politiche di integrazione nell'ambito di diversi quadri di intervento. Queste non riguardano sistematicamente tutti i gruppi di migranti e non sempre affrontano tutti gli aspetti dell'integrazione. Nelle relazioni delle istituzioni superiori di controllo degli Stati membri sono state individuate debolezze di impostazione e attuazione nelle politiche di integrazione (cfr. **paragrafi 40-42**).

Sfida 5: offrire sostegno a tutti i migranti in tutti gli ambiti di intervento pertinenti

VIII. La maggior parte degli Stati membri non dispone di una visione d'insieme completa del numero di migranti aiutati e/o degli importi spesi per le misure di integrazione. A livello dell'UE, gli indicatori fondamentali comuni detti "indicatori di Saragozza" costituiscono, nel loro insieme, un passo avanti nel comprendere l'integrazione nell'UE, ma non tutti gli Stati membri li utilizzano e, secondo la Commissione, essi presentano alcuni limiti. A livello nazionale, vi sono varie debolezze di monitoraggio. Nel contesto della revisione in atto del regolamento FESR, la Commissione sta elaborando una proposta per la creazione di appositi indicatori per detto Fondo. Ciò potrebbe agevolare l'elaborazione di politiche maggiormente basata su elementi concreti (cfr. **paragrafi 43-47**).

Sfida 6: eseguire un monitoraggio efficace degli effetti dell'integrazione per misurare i progressi compiuti e, se necessario, adeguare le politiche

IX. È possibile che fondi diversi dell'UE finanzino lo stesso tipo di azione per lo stesso gruppo di destinatari. Per assicurare il coordinamento e le sinergie tra i fondi UE, esistono a livello di UE vari meccanismi e strumenti, alcuni dei quali sono stati sviluppati dalla Commissione. In ultima istanza, spetta agli Stati membri istituire meccanismi di coordinamento efficaci. Vi sono oltre 400 enti diversi coinvolti nelle misure di gestione per l'integrazione dei migranti negli Stati membri. La maggior parte degli Stati membri dispone di un organismo di coordinamento, ma i meccanismi posti in essere a tal fine presentano debolezze (cfr. **paragrafi 48-54**).

Sfida 7: assicurare un coordinamento efficace dei finanziamenti a livello nazionale e dell'UE

INTRODUZIONE

Migranti

Leila è appena arrivata nell'UE. È in coda per il controllo del passaporto, con una mano tiene il visto e con l'altra regge il figlio. Sta raggiungendo il marito, che era migrato in precedenza nell'UE. Il marito ha un lavoro come dipendente e già pensa di avviare una propria attività. Leila non parla affatto la lingua locale, ma è ottimista sul futuro della sua famiglia.

1. Leila è una figura fittizia, ma vi sono oltre 21 milioni di persone che, come lei, risiedono legalmente nel territorio dell'UE senza esserne cittadini. Ciò significa che circa **il 4 % della popolazione dell'UE è costituito da migranti legalmente residenti provenienti da paesi che non fanno parte dell'UE** (cfr. **figura 1**). Ogni anno alcuni di essi acquisiscono la cittadinanza UE. Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016, circa 3,2 milioni di migranti provenienti da paesi non UE sono divenuti cittadini di uno Stato membro dell'UE. Se si considerano i migranti di seconda generazione, quasi il 18 % della popolazione residente nell'UE proviene da un contesto migratorio¹.

Figura 1 - Nel 2017, circa il 4 % della popolazione UE era costituito da migranti legalmente residenti provenienti da paesi non UE




Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati Eurostat di marzo 2018.

2. Nel presente documento di riflessione, **per “migranti” si intendono tutti coloro che vivono legalmente nell'UE senza esserne cittadini**, compresi i richiedenti asilo e i rifugiati. Nella legislazione dell'UE, tutti i migranti vengono chiamati “cittadini di paesi terzi”. La categoria generale dei migranti si compone di diversi gruppi di persone (cfr. **figura 2**), contraddistinti da diritti, esigenze e obblighi diversi. Il presente documento di riflessione non prende in esame la situazione delle persone in soggiorno irregolare nell'UE. Nell'**allegato I** vengono forniti maggiori dettagli sulla terminologia.

Figura 2 - I migranti provenienti da paesi non UE

Fonte: Corte dei conti europea.

3. L'UE è sempre stata esposta a flussi migratori, ma di recente il considerevole aumento del numero di richiedenti asilo nell'UE, uno dei gruppi di migranti, ha messo in evidenza l'urgente necessità di rispondere meglio al fenomeno della migrazione. Nei quattro anni dal 2014 al 2017, **quasi 3,7 milioni di persone hanno chiesto asilo per la prima volta nell'UE**, il triplo rispetto ai quattro anni precedenti. A circa metà di loro è stata concessa protezione (cfr. **figura 3**).

Figura 3 - Le prime domande di asilo sono triplicate nel periodo 2014-2017, mentre la protezione è stata concessa in meno della metà dei casi

Nota: per "prime domande di asilo" si intendono le richieste di protezione internazionale avanzate per la prima volta in un dato Stato membro. Per "domande di asilo accolte in totale" si intendono tutte le decisioni di concedere protezione, indipendentemente dallo stadio della procedura (sono comprese, cioè, sia le decisioni di primo grado sia le decisioni sulle impugnazioni) e indipendentemente dal momento in cui è stata presentata la domanda di asilo. Quando le domande sono accolte, le persone non sono più richiedenti asilo, bensì rifugiati o altri beneficiari di protezione.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati Eurostat di marzo 2018.

4. Nel 2016, la **maggioranza dei migranti** legalmente residenti nell'UE constava di persone che, come Leila, **erano venute per stare con i propri famigliari** (39 %) oppure che svolgevano un'attività retribuita, ad esempio lavorativa o di ricerca (16 %). Un altro 6 % vi si trovava per motivi di studio. Solo il 6 % era costituito da rifugiati e altri beneficiari di protezione internazionale. Nel 33 % dei casi non sono disponibili informazioni sul motivo della migrazione².

5. Vi sono migranti in tutta l'UE, ma cinque Stati membri (Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito) ospitano circa il 77 % della popolazione migrante totale. In questi paesi, quindi, i migranti rappresentano circa il 5 % della popolazione. Nell'**allegato II** sono riportati maggiori dettagli sulla distribuzione dei migranti nell'UE. I migranti originari di Turchia, Marocco, Ucraina e Cina sono i più rappresentati nella popolazione dei migranti nell'UE; nel 2016 costituivano, insieme, il 31 % dei migranti presenti nell'UE². Nel complesso, l'UE conta migranti provenienti da 174 paesi diversi.

Integrazione

Tutto era una novità per Leila. Si è fatta aiutare dal centro informazioni locale, che offriva consigli ai migranti appena arrivati. Avendo già un certo livello di istruzione, ha deciso di frequentare alcuni dei corsi di formazione offerti. Ha iniziato un corso di lingua, dove si è fatta degli amici. Suo figlio è stato iscritto alla scuola locale.


All'inizio, aveva bisogno di qualcuno che le facesse da interprete. Una volta, un volontario di una ONG l'ha accompagnata dal dottore, per agevolare la comunicazione. Con il tempo, ha imparato la lingua locale e ha chiesto di partecipare a un programma di apprendimento allo scopo di migliorare le proprie qualifiche. Aveva accesso al mercato del lavoro, ma ancora nessun impiego.

Anni dopo, ormai ben integrata nel mercato del lavoro, Leila ha deciso di ricambiare l'aiuto ricevuto dalla società. Ora è volontaria in una ONG: offre consigli a chi è appena arrivato e servizi di traduzione e di mediazione culturale a chi ne ha bisogno. Suo figlio non è più un bambino: ora lavora e ha una sua famiglia.

6. **L'integrazione fa parte del processo di migrazione** (cfr. **figura 4**). Per gestire la migrazione, l'UE si attiva presso i paesi al suo esterno per affrontare le cause profonde all'origine della migrazione, stabilisce le condizioni minime di ingresso e di soggiorno in base alle quali i migranti risiedono legalmente al suo interno, definisce le misure di sicurezza e di

controllo delle frontiere e sostiene le politiche degli Stati membri per l'integrazione dei migranti. Gli studi hanno dimostrato che una migliore integrazione dei migranti dà luogo, nel lungo periodo, a maggiori benefici economici, sociali e di bilancio per il paese in cui si stabiliscono³.

Figura 4 - L'integrazione fa parte del processo di migrazione



Fonte: Corte dei conti europea.

7. **L'integrazione dei migranti può richiedere interventi in molti settori** fra cui, ad esempio, istruzione, occupazione, servizi abitativi, sanità e cultura. Chi ha il compito di definire le politiche di integrazione deve comprendere come si realizzerà detta integrazione (cioè qual è il gruppo bersaglio, quali misure attuare e come valutarne l'impatto). Di conseguenza, il significato di "integrazione" varia da paese a paese. Sebbene non esista una definizione ufficiale a livello dell'UE, nel 2004 il Consiglio ha stabilito undici principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati. In tali principi l'integrazione è stata definita come "un processo dinamico, a lungo termine, continuo e bilaterale di adeguamento reciproco"⁴, ossia un processo sociale che vede il coinvolgimento sia dei migranti che della società ospitante (cfr. [figura 5](#)).

Figura 5 - Principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati



Fonte: Corte dei conti europea sulla base delle conclusioni del Consiglio del 2004 sulla politica di integrazione dei migranti nell'UE.

8. Il **riquadro 1** riporta esempi illustrativi di progetti sviluppati negli Stati membri con finanziamenti UE nei diversi settori di integrazione.


Riquadro 1 - Esempi di progetti di integrazioni sostenuti dall'UE a favore dei migranti negli Stati membri dell'UE

Occupazione	Promozione di tirocini presso un'associazione di categoria per beneficiari di protezione internazionale, al fine di accrescere le competenze professionali dei migranti e guidarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro.
Istruzione	Organizzazione di corsi di lingua per migranti in aggiunta alla loro regolare frequenza scolastica: il progetto era rivolto al numero crescente di migranti che accedono alle scuole della pubblica istruzione spesso senza avere alcuna conoscenza della lingua nazionale.
Formazione professionale	Corsi di formazione professionale offerti a persone provenienti da un contesto migratorio: il progetto intendeva migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti, anche per quanto riguarda la terminologia tecnica professionale, abbinando tale apprendimento ad aspetti di ulteriore formazione professionale.
Servizi abitativi	Accesso agevolato ai servizi abitativi per beneficiari di protezione internazionale nell'ambito di un più ampio progetto che offriva vari servizi a questo gruppo bersaglio.
Sanità	Elaborazione di un manuale per agevolare la comunicazione tra i pazienti privi di qualsiasi conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante e gli operatori sanitari.
Inclusione sociale	Seminari per incoraggiare la cooperazione diretta tra la società e i beneficiari di asilo: vi rientravano l'organizzazione di eventi, lo sviluppo di competenze sociali e attività ricreative.

Fonte: sondaggio della Corte dei conti europea.

9. Il divario tra i livelli raggiunti dai migranti e dai cittadini UE in termini di occupazione, istruzione, inclusione sociale e cittadinanza attiva dimostra con chiarezza l'esigenza di politiche di integrazione efficaci (cfr. ***figura 6***).

Figura 6 - Evoluzione di indicatori selezionati (%)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati Eurostat di marzo 2018.

Obiettivo e approccio del presente documento di riflessione

10. Il presente documento di riflessione non costituisce una relazione di audit, bensì illustra quanto realizzato dall'UE per sostenere l'integrazione dei migranti. Nella prima parte, sono illustrate le azioni intraprese dalle istituzioni dell'UE nel settore dell'integrazione negli ultimi vent'anni, prestando particolare attenzione alle iniziative adottate per rispondere all'aumento degli afflussi di migranti degli anni recenti. Nella seconda parte, vengono

passate in rassegna le politiche di integrazione attuate negli Stati membri e viene analizzato il ruolo svolto dalle iniziative dell'UE nel forgiare dette politiche.

11. In tutto il documento, sono evidenziate le principali sfide ad alto livello che l'UE collettivamente è chiamata ad affrontare per integrare con efficacia i migranti (cfr. **paragrafo 2**). Non vengono esaminati il fenomeno della migrazione irregolare, il controllo delle frontiere o il trattamento delle domande di asilo. L'attenzione è focalizzata sui fondi gestiti dalla Commissione insieme agli Stati membri, in quanto questi sono gli importi più elevati messi a disposizione dall'UE per le misure di integrazione dei migranti.

12. I fatti illustrati nel presente documento di riflessione sono stati desunti da:

- colloqui con il personale della Commissione, di due agenzie dell'UE (l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) e di altre organizzazioni (l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, il *Migration Policy Group*, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e la Croce Rossa);
- un sondaggio svolto negli Stati membri (più la Norvegia) con il sostegno della rete europea per l'integrazione (*European Integration Network, EIN*)⁵. Alla Corte sono pervenute 32 risposte⁶. L'**allegato III** riporta le domande e le risposte ricevute;
- un'analisi di 44 relazioni⁷ tra quelle fornite dalle istituzioni superiori di controllo (ISC) di 22 Stati membri, riguardanti il lavoro da esse svolto dal 2011 in materia di integrazione nel paese di appartenenza. I sei Stati membri rimanenti non hanno eseguito alcuna attività in tale ambito nell'arco temporale considerato;
- i precedenti audit della Corte riguardanti il "sistema basato sui punti di crisi" (*hotspot approach*)⁸, il Fondo europeo per i rifugiati e il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi⁹ e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF)¹⁰;
- un'analisi degli aspetti relativi alla performance comunicati dai 28 Stati membri nelle relazioni di attuazione AMIF del 2016, nelle valutazioni intermedie AMIF, nonché nelle relazioni annuali di attuazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (*Fund for European Aid for the Most Deprived, FEAD*) sul 2016;
- l'esame di un nutrito elenco di pubblicazioni sull'argomento, tra cui documenti dell'UE e pubblicazioni della rete europea sulle migrazioni (*European Migration Network, EMN*)¹¹.

13. La Commissione ha potuto formulare le proprie osservazioni sul presente documento nella sua versione preliminare.

L'UE FORNISCE INCENTIVI E SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI

14. In questa sezione del documento di riflessione, sono passati in rassegna gli strumenti e le iniziative principali sviluppate dalla Commissione negli anni. La Corte analizza inoltre come le politiche dell'UE in materia di migrazione e lotta alla discriminazione possano influenzare le politiche di integrazione, esamina il ruolo dei fondi dell'UE e illustra le azioni che l'UE ha di recente intrapreso per favorire l'integrazione dei migranti.

Quasi vent'anni di sostegno dell'UE agli Stati membri

15. Il trattato di Lisbona del 2009 (di seguito "il trattato") ha istituito un nuovo quadro politico dell'UE per l'integrazione dei migranti, stabilendo per la prima volta una base giuridica esplicita per gli incentivi e le iniziative di sostegno dell'UE in questo ambito¹².

Nondimeno, **la principale responsabilità per le politiche di integrazione continua a ricadere sugli Stati membri**. La modifica al trattato ha fatto seguito alla precedente cooperazione dell'UE in materia di integrazione e alle iniziative che l'UE già aveva sviluppato a partire dal 1999, con il trattato di Amsterdam¹³ e il programma di Tampere¹⁴. Da allora, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una serie di comunicazioni non vincolanti e di iniziative nell'ambito dell'integrazione.

16. L'attuale quadro dell'UE in materia di integrazione dei migranti si fonda su tre documenti principali:

- i **"Principi fondamentali comuni della politica di integrazione"** (**paragrafo 7**), elaborati dal Consiglio nel 2004, ripresi dal Parlamento europeo nel 2013¹⁵ e ribaditi dal Consiglio nel 2014¹⁶, costituiscono le fondamenta della cooperazione UE in materia di politica per l'integrazione dei migranti e constano di 11 principi non vincolanti a fronte dei quali gli Stati membri possono valutare il proprio operato (cfr. **figura 5**);


- l'“**Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi**”¹⁷, pubblicata nel 2011 dalla Commissione, mette in luce le sfide per l'integrazione dei migranti e indica i settori in cui sia la Commissione che gli Stati membri devono intervenire per promuovere le politiche di integrazione;
- il “**Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi**”, pubblicato dalla Commissione nel giugno 2016, fornisce un quadro completo di sostegno agli sforzi profusi dagli Stati membri per sviluppare e rafforzare le proprie politiche di integrazione¹⁸.

17. Inoltre, l'UE si è adoperata per promuovere lo scambio delle informazioni e la condivisione delle migliori pratiche creando reti europee quali l'EIN, coltivando la cooperazione nell'UE e rendendo disponibili le informazioni su questo argomento in maniera standardizzata (ad esempio, tramite manuali sull'integrazione¹⁹, un sito Internet europeo sull'integrazione²⁰ e un insieme di indicatori comuni, ossia gli “indicatori di Saragozza”, cfr. **paragrafo 43**). L'**allegato IV** riporta la cronistoria delle iniziative e degli strumenti sviluppati. Detti strumenti aiutano gli Stati membri ad analizzare, sviluppare, monitorare e valutare i rispettivi quadri nazionali per l'integrazione.

La politica dell'UE in materia di migrazione incide sulle politiche nazionali di integrazione

18. Alla luce della politica comune dell'UE in materia di migrazione, come stabilito nel trattato (**paragrafo 15**), l'UE sta elaborando norme comuni in materia di migrazione e di visti per i migranti (cfr. **allegato V** per la legislazione in questione). Nel marzo 2018, due serie di direttive UE hanno operato una distinzione tra i migranti che si trasferiscono attraverso canali riconosciuti e autorizzati (migrazione regolare) e i migranti che richiedono protezione alle frontiere dell'UE (asilo) o in paesi esterni all'UE (reinsediamento). Di conseguenza, esistono diversi canali che i migranti potrebbero utilizzare per insediarsi nell'UE (cfr. **figura 7**).

Figura 7 - I diversi canali di migrazione per risiedere nell'UE



Fonte: Corte dei conti europea.

19. Le direttive in materia di migrazione hanno fissato **le condizioni minime di ingresso e di soggiorno per i migranti** nell'UE, alcune delle quali **sono fondamentali ai fini della loro effettiva integrazione**, come il diritto al ricongiungimento familiare e l'accesso al mercato del lavoro, all'istruzione e alla previdenza sociale. A seconda del canale di migrazione utilizzato e del motivo del loro soggiorno (ad esempio rifugiati, lavoratori altamente specializzati, familiari, studenti ecc.), i migranti devono attenersi a diverse serie di condizioni. Si veda l'**allegato VI** per le condizioni in vigore al marzo 2018 per i 25 Stati membri che applicano le norme UE²¹. Nel marzo 2018 la legislazione era in fase di esame (cfr. **allegato V**). Per rispondere specificamente alle problematiche legate all'integrazione, la principale modifica proposta dalla Commissione consiste in una riduzione da nove a sei mesi del periodo massimo di attesa prima che i richiedenti asilo possano accedere all'occupazione.

20. La responsabilità per l'attuazione della normativa UE in materia di migrazione compete agli Stati membri, i quali sono tenuti a recepire le direttive UE nella legislazione nazionale. Tale recepimento è sottoposto al monitoraggio della Commissione. Dato che agli Stati membri viene lasciata una certa discrezionalità circa le modalità di recepimento, le **norme applicate ai migranti non sono identiche in tutti gli Stati membri**. Diverse pubblicazioni²² forniscono esempi di tali differenze.

21. Questa differenza tra la normativa nazionale applicata ai migranti è uno dei fattori che potrebbe indurre i migranti, inclusi i rifugiati e i richiedenti asilo, a lasciare il paese in cui inizialmente arrivano e trasferirsi in un altro paese²³. Nel 2016, il 30 % dei richiedenti asilo aveva già presentato una domanda in un altro Stato membro²⁴. Ciò ritarda l'avvio del processo di integrazione e potrebbe comportare un'integrazione meno efficace dei migranti, poiché **l'integrazione ha maggiori probabilità di riuscita quando inizia precocemente**²⁵. Un'altra causa di ritardo è il periodo di attesa per il trattamento delle domande. In sette relazioni delle ISC (relative a cinque Stati membri) viene giudicato "lungo". Anche la relazione della Corte sul "sistema basato sui punti di crisi" (*hotspot approach*²⁶) della Commissione aveva concluso che le procedure successive all'arrivo e alla registrazione dei migranti (asilo, ricollocazione e rimpatrio), effettuate al momento dell'audit, erano spesso lente e soggette a numerosi rallentamenti.

Sfida 1: ridurre i ritardi nell'avvio del processo di integrazione

l'integrazione ha tante più probabilità di riuscita, quanto prima inizia. I fattori che ritardano l'avvio del processo di integrazione (ad esempio, quando i migranti si spostano da uno Stato membro dell'UE all'altro in ragione, fra l'altro, delle diverse norme nazionali che disciplinano le condizioni di ingresso e soggiorno, oppure quando i periodi di attesa per il trattamento delle domande sono lunghi) potrebbero ripercuotersi sull'integrazione efficace dei migranti nella società.

La parità di diritti e la non discriminazione sono fondamentali per l'integrazione dei migranti

Cheng ha studiato nell'UE negli ultimi quattro anni e alla fine si è laureato. Ora ha una fidanzata e desidera una famiglia. Conosce già la lingua piuttosto bene ma non riesce a trovare un lavoro; non riceve proposte di colloqui o ne riceve solo per impieghi per i quali è chiaramente sovra qualificato. Cheng inizia a sentirsi discriminato.

22. La parità di diritti e la non discriminazione sono fattori importanti per una integrazione riuscita dei migranti²⁷. In risposta al sondaggio della Corte, quattro Stati membri hanno dichiarato che l’atteggiamento ostile della popolazione verso i migranti ha un impatto negativo sulla loro integrazione. La normativa UE fornisce un quadro in materia di lotta alla discriminazione nel trattato²⁸, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nel diritto derivato dell’UE²⁹. Anche la normativa UE in materia di migrazione prevede disposizioni per la parità di trattamento dei migranti, ma le modalità di applicazione variano da uno Stato membro all’altro³⁰. A livello nazionale, la maggior parte degli Stati membri **si sta impegnando per assicurare che i migranti non siano discriminati**: sei di questi hanno recentemente adottato la legislazione e altri quattro hanno adottato un piano d’azione o una strategia a livello nazionale. Inoltre, nove Stati membri hanno avviato campagne e attività di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni³¹. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali offre assistenza agli Stati membri in materia di diritti fondamentali, ad esempio, nel combattere l’odio verso i migranti.

23. Dall’Eurobarometro 2015 sulla discriminazione nell’UE³² è emerso che “la discriminazione per motivi di origine etnica è considerata la più diffusa forma di discriminazione nell’UE” e l’Eurobarometro standard della primavera 2017³³ aggiunge che **l’immigrazione di persone di paesi non appartenenti all’UE suscita sentimenti ostili nella maggior parte degli europei (54 %)**. Secondo la Commissione, è necessario “accrescere la consapevolezza sulla protezione già esistente [parità dei diritti] e assicurare una migliore attuazione e applicazione pratica delle direttive [uguaglianza]”³⁴. Il Parlamento europeo ha ribadito l’importanza dei mass media nell’influenzare l’opinione pubblica sull’immigrazione e sull’integrazione dei migranti³⁵.

Sfida 2: garantire la parità di diritti e la non discriminazione

La parità di diritti e la non discriminazione sono fattori importanti per la riuscita dell’integrazione dei migranti. Se le politiche contro la discriminazione sono inefficaci nei confronti dei migranti, l’effettiva integrazione di questi ultimi nella società potrebbe risultare compromessa.

I fondi UE vengono utilizzati per integrare i migranti

24. **La spesa effettiva per l'integrazione non è nota** dato che solo l'AMIF registra dati a tale riguardo. Nel bilancio dell'UE, **le azioni volte a integrare i migranti possono essere finanziate tramite diversi fondi dell'UE**. La **figura 8** elenca le fonti di finanziamento di maggiore importanza per il periodo di programmazione 2014-2020 destinate a sostenere l'integrazione dei migranti, nonché altri obiettivi. Questi fondi ammontano in totale a 128 miliardi di euro, ma si tratta di una cifra teorica valida solamente se tutti i fondi fossero destinati esclusivamente all'integrazione dei migranti.

Figura 8 - Panoramica dei più importanti fondi dell'UE volti a sostenere l'integrazione dei migranti.

Fondi UE	Fondi disponibili ¹ (milioni di euro)	Numero di Stati membri che utilizzano il fondo ⁴	Gruppo di migranti interessato	Misure di integrazione
 AMIF Fondo Asilo, migrazione e integrazione Contribuisce a una gestione efficiente del flusso migratorio	884 ²	27	Tutti i soggiornanti regolari	Consulenza, istruzione e formazione professionale
 FSE/IOG Fondo sociale europeo/ Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile Promuove l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale	85 455 ³	20	Chi può accedere legalmente al mercato del lavoro o è minorenn ⁵	Istruzione, formazione professionale e azioni volte a facilitare l'accesso al mercato del lavoro
 FESR Fondo europeo di sviluppo regionale Rafforza la coesione economica, sociale e territoriale	21 906 ³	4	Non direttamente mirato ai migranti	Infrastrutture scolastiche, sociali, sanitarie e abitative
 FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale Promuovere lo sviluppo rurale sostenibile	15 218 ³	3	Non direttamente mirato ai migranti	Assistenza nel settore degli alloggi, della sanità, dell'istruzione e dell'occupazione
 FEAMP Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Promuove lo sviluppo equilibrato delle aree di pesca e di acquacoltura	581 ³	0	Non direttamente mirato ai migranti	Formazione professionale e sostegno all'avviamento di attività
 FEAD Fondo di aiuti europei agli indigenti Alleviare il grado di povertà	3 814	4	Come definiti dagli Stati membri	Prodotti alimentari, assistenza di base e attività a favore dell'inclusione sociale in aggiunta alle misure attive per il mercato del lavoro

¹ Situazione al marzo 2018. Gli importi comprendono il recente aumento di fondi nell'AMIF (cfr. **paragrafo 32**). La Corte presuppone che le azioni riguardanti i migranti siano limitate a obiettivi tematici specifici (fondi SIE) o a obiettivi specifici (AMIF).

² Obiettivo specifico 2 (Integrazione/ migrazione regolare). Obiettivo specifico 1 (Asilo) potrebbe anche contenere azioni in materia di integrazione, ma l'ammontare non è noto e non è stato incluso.

³ Il totale degli stanziamenti di fondi SIE disponibili per tutti i gruppi bersaglio degli obiettivi tematici 8 (Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei

lavoratori), 9 (Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione) e 10 (Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente).

- ⁴ Utilizzo dei fondi per le misure di integrazione dei migranti secondo quanto dichiarato dagli Stati membri in risposta al sondaggio della Corte.
- ⁵ Per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale, gli Stati membri potrebbero inoltre garantire l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale prima dell'accesso al mercato del lavoro.

Fonte: Corte dei conti europea, in base degli importi dei programmi dell'UE a gennaio 2018, sito Internet della Commissione <https://cohesiondata.ec.europa.eu>; sondaggio della Corte e note della Commissione sulle sinergie (cfr. **nota 72**).

25. Per finanziare azioni volte all'integrazione dei migranti possono essere utilizzati altri fondi dell'UE (quali Orizzonte 2020, Erasmus+, COSME, l'Europa per i cittadini e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale), gestiti direttamente dalla Commissione o da organismi delegati. La Commissione gestisce direttamente anche una parte dell'AMIF. Questi fondi non vengono presi in considerazione in questo documento di riflessione.

26. **Ciascun fondo ha obiettivi diversi nell'ambito dell'integrazione dei migranti.** Ad esempio, mentre l'FSE mira costantemente a conseguire l'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e a prevenire l'esclusione sociale offrendo sostegno per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, l'AMIF promuove l'integrazione in maniera più generale, concentrandosi in particolare sulle prime fasi direttamente successive all'arrivo dei migranti nell'UE. Il FEAD e il FEASR sono stati creati specificamente per ridurre la povertà e promuovere l'inclusione sociale; in particolare il FEASR si focalizza sulle aree rurali, mentre il FEAD si occupa maggiormente del sostegno immediato concernente prodotti alimentari e altra assistenza materiale di base. Il FESR affianca l'FSE attraverso misure più a medio e lungo termine concernenti le infrastrutture sociali, sanitarie, abitative e per l'assistenza all'infanzia.

27. In base ai risultati del sondaggio della Corte, in pratica, la maggior parte degli Stati membri utilizza l'AMIF e l'FSE per finanziare il sostegno all'integrazione dei migranti, ma sono pochissimi quelli che utilizzano gli altri fondi elencati nella **figura 8**. Il sondaggio mostra inoltre che tutti gli Stati membri, ad eccezione di sei tra essi, utilizzano i fondi nazionali per integrare i migranti.

A partire dal 2015, l'UE ha aumentato le azioni volte a favorire l'integrazione dei migranti

28. Il recente aumento del numero di richiedenti asilo che entrano nell'UE (**paragrafo 3**) ha determinato l'introduzione di una serie di misure condotte dall'UE, volte a sostenere gli Stati membri nel loro compito di integrazione dei migranti. La gestione i processi migratori è diventata una delle 10 priorità politiche della Commissione³⁶ e l'esigenza di politiche efficaci per l'integrazione dei migranti è stata sottolineata nell'Agenda europea sulla migrazione del 2015³⁷. L'UE ha risposto trattando in maniera flessibile i costi relativi ai rifugiati, ponendo maggiore attenzione nel Semestre europeo alle questioni relative ai migranti, mobilitando ulteriori finanziamenti e adottando un piano d'azione per l'integrazione dei migranti.

Il patto di stabilità e di crescita introduce flessibilità nel trattamento dei costi relativi ai rifugiati

29. Il patto di stabilità e di crescita (il "patto")³⁸ mira ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri³⁹. Le disposizioni del patto permettono una certa flessibilità nel trattamento della posizione di bilancio degli Stati membri⁴⁰: questo si applica, ad esempio, nel caso di eventi inconsueti, non soggetti al controllo del governo, che hanno un'incidenza significativa sulle finanze pubbliche⁴¹.

30. Dal 2015, la **Commissione considera un evento inconsueto le ulteriori spese derivanti dall'aumento della migrazione di richiedenti asilo nell'UE**; ciò può ridurre gli aggiustamenti richiesti dal patto⁴². Cinque Stati membri (Belgio, Italia, Ungheria, Austria e Finlandia) hanno beneficiato delle clausole sulle flessibilità nel 2015 e cinque (Belgio, Italia, Austria, Slovenia e Finlandia) nel 2016⁴³. Nel 2016, ad esempio, tale flessibilità ha permesso a questi Stati membri di finanziare circa 2,6 miliardi di euro dei costi relativi all'accoglienza dei rifugiati.

31. Dopo il 2014 il tema della migrazione è stato oggetto di un'analisi economica più dettagliata anche durante i cicli del Semestre europeo⁴⁴. Sulla base di analisi condotte nel 2016 e 2017, **il Consiglio ha emanato delle raccomandazioni specifiche per paese direttamente mirate alle politiche in ambito di migrazione** per Austria, Belgio e Finlandia nel 2016 e Austria, Belgio e Francia nel 2017. Le raccomandazioni si riferiscono principalmente alla necessità di migliorare le politiche nel campo dell'istruzione, della

formazione professionale e del mercato del lavoro per le persone provenienti da un contesto migratorio.

L'UE ha aumentato il sostegno fornito agli Stati membri nell'utilizzo dei fondi UE per l'integrazione dei migranti

32. In risposta all'incremento dei flussi migratori, dal 2015 il **bilancio UE ha mobilitato fondi aggiuntivi per oltre 5 000 milioni di euro per fronteggiare il fenomeno migratorio** fino al 2021. Di questi, circa 3 200 milioni di euro sono stati forniti dagli strumenti di flessibilità⁴⁵ e più di 2 000 milioni di euro dal margine per imprevisti⁴⁶. Una parte di questi fondi è stata anche utilizzata per incrementare il bilancio totale dell'AMIF, di cui oltre 115 milioni di euro (ossia più del 15 %) sono stati destinati alla dotazione specifica per l'integrazione e la migrazione regolare. Tutti i programmi AMIF sono stati modificati per riflettere tale aumento di finanziamenti.

33. Per la seconda metà del periodo di programmazione (2018-2020), nel contesto della revisione intermedia dei programmi AMIF, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di rivalutare le proprie necessità relative all'asilo, alla migrazione e all'integrazione. **Gli Stati membri hanno dichiarato che occorre loro ulteriori 450 milioni di euro circa per rispondere ai bisogni di integrazione dei migranti** nel quadro dell'AMIF. Ciò rappresenta circa la metà dei finanziamenti AMIF disponibili attualmente per l'integrazione (cfr. **figura 8**). Stando alla Commissione, il fabbisogno di finanziamenti sarà valutato periodicamente nel contesto delle procedure annuali di bilancio.

34. Per sostenere gli Stati membri nella valutazione delle loro nuove esigenze e fornire assistenza su come i fondi UE possano far fronte all'aumento dei flussi migratori, i servizi della Commissione hanno visitato gli Stati membri situati lungo la rotta dei Balcani occidentali e offerto sostegno a tutti gli Stati membri nel rivedere i programmi UE. La Commissione ha inoltre ricordato agli Stati membri che i fondi SIE possono essere utilizzati per l'integrazione dei migranti. Tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca che non utilizza l'AMIF) hanno modificato i programmi AMIF nazionali per riflettere l'aumento di finanziamenti. Per quanto riguarda i fondi SIE, gli Stati membri ritengono che i programmi forniscano già una risposta adeguata alla nuova situazione; solo due programmi FESR e un

programma FEASR sono stati modificati nel marzo 2018. In risposta al sondaggio della Corte, 22 Stati membri hanno dichiarato che la ripartizione dei fondi per l'integrazione dei migranti è cambiata dopo il 2015.

Sfida 3: valutazione solida ed esaustiva dei bisogni e finanziamenti adeguati

Le politiche di integrazione necessitano una valutazione attenta ed esaustiva delle esigenze dei migranti e della società ospitante, nonché di essere finanziate con risorse adeguate messe a disposizione all'occorrenza. In assenza di una stima robusta dei finanziamenti necessari a livello nazionale e delle modalità con cui il finanziamento dell'UE può integrare gli interventi nazionali, le politiche rischiano di risultare inefficaci.

La Commissione ha adottato un piano d'azione per l'integrazione dei migranti

35. Il "Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi", pubblicato dalla Commissione nel 2016 (il "piano d'azione" - cfr. **paragrafo 16**), rafforza il ruolo di coordinamento della Commissione in materia di integrazione. Il piano d'azione concerne tutti i migranti che risiedono legalmente nell'UE ad eccezione dei migranti di seconda e terza generazione. Questa iniziativa tiene conto delle conoscenze accumulate della Commissione ed è stata concepita per coinvolgere tutte le parti interessate nel processo di integrazione. Essa include misure nei seguenti ambiti:

- **Misure pre-partenza e pre-arrivo** volte a sostenere i migranti sin dai primi momenti del processo migratorio. Si tratta, ad esempio, di formazione linguistica e professionale.
- **Istruzione e formazione** quali strumenti fondamentali per un'effettiva integrazione. La formazione linguistica è considerata fondamentale, come anche il diritto all'assistenza all'infanzia e all'istruzione di qualità per i bambini e l'aumento della conoscenza di leggi, cultura e valori della società ospitante.
- **Occupazione e formazione professionale** per sostenere una tempestiva e completa integrazione dei migranti nel mercato del lavoro. Inoltre, tale formazione può contribuire a ridurre la necessità di competenze specifiche nell'UE e nelle sue società caratterizzate da una popolazione sempre più anziana. Ad esempio, facilitare la convalida delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche.

- **Accesso ai servizi di base** quali servizi abitativi e assistenza sanitaria per permettere ai migranti di iniziare la loro vita nella nuova società e di avere ragionevoli probabilità di occupazione. Le iniziative consistono nel fornire alloggi popolari a prezzi accessibili, combattere le sfide della diversità urbana come la segregazione geografica, e realizzare una mappatura delle esigenze sanitarie dei migranti.
- **Partecipazione attiva dei migranti** nella società al fine di favorire l'**inclusione sociale**. Questo può essere raggiunto promuovendo scambi con la comunità ospitante tramite attività sociali, culturali e sportive, incoraggiando i migranti a svolgere un ruolo attivo nel contesto sociale e politico a livello locale, regionale e nazionale e combattendo la discriminazione.
- **Strumenti** per il coordinamento, il finanziamento e il monitoraggio.

36. Il piano d'azione ha identificato 52 misure con cui la Commissione può sostenere gli Stati membri e altre organizzazioni nel loro impegno volto a promuovere l'integrazione dei migranti nel 2016 e 2017. Un esempio di una misura del piano di azione è presentato nel **riquadro 2**. **Alla fine di dicembre 2017, 23 misure non sono state completate** dalla Commissione⁴⁷. La Commissione riferirà in merito all'attuazione del piano d'azione al Parlamento e al Consiglio nel 2018.

37. Il piano d'azione, riconosciuto dal Consiglio⁴⁸, ha inoltre incoraggiato gli Stati membri a concentrare i propri sforzi su determinate misure che potrebbero essere intraprese a livello nazionale. Secondo la Commissione, dal momento che queste misure sono formulate come suggerimenti agli Stati membri e ricadono nella competenza di questi ultimi, essa non è tenuta a effettuare alcun monitoraggio.

Riquadro 2 - Un esempio di una misura del piano di azione

Nel quadro dell'agenda per le competenze per l'Europa, nel novembre 2017 la Commissione ha lanciato lo strumento europeo di determinazione delle competenze per i migranti⁴⁹. L'obiettivo è identificare e registrare le competenze e le qualifiche dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di altri migranti e di fornire loro una concreta consulenza su cosa fare in seguito (ad esempio, proseguimento della formazione, riconoscimento dei titoli di studio, convalida delle competenze o sostegno all'occupazione). Lo strumento può essere utilizzato da organizzazioni nazionali e altre organizzazioni che offrono servizi ai migranti.

Sfida 4: impegno degli Stati membri ad attuare il piano d'azione

l'attuazione efficace delle misure del piano d'azione afferenti gli Stati membri dipende dall'impegno di questi ultimi. Il monitoraggio insufficiente di tali misure da parte della Commissione può limitarne la capacità di fornire sostegno aggiuntivo agli Stati membri.

Gli Stati membri riconoscono l'importanza del ruolo della Commissione, ma la maggior parte di essi ritiene che non dovrebbe essere aumentata

38. Quasi tutti gli Stati membri che hanno risposto al sondaggio della Corte hanno giudicato totalmente o parzialmente pertinente il sostegno fornito dalla Commissione riguardo all'elaborazione e all'attuazione della politica di integrazione. In particolare, gli Stati membri hanno valutato positivamente la disponibilità dei finanziamenti dedicati (AMIF) per i migranti e possibilità di scambiare buone pratiche nell'ambito dell'EIN. Tuttavia, 13 membri dell'EIN hanno dichiarato che avrebbero apprezzato maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi dell'UE e una riduzione dell'onere amministrativo che il loro impiego comporta. La maggioranza dei membri EIN (20 sui 29 che hanno risposto) considera che **le attuali competenze della Commissione nel campo dell'integrazione dei migranti non dovrebbero essere aumentate.**

GLI STATI MEMBRI SONO I PRINCIPALI RESPONSABILI PER L'INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI


39. Sebbene l'UE rivesta un ruolo importante, la responsabilità per le politiche di integrazione ricade principalmente sugli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale. In questo contesto, la Corte ha esaminato come le politiche di integrazione negli Stati membri incidono sull'integrazione dei migranti, inclusi gli strumenti utilizzati per monitoraggio degli effetti, e come le modalità di coordinamento a livello UE e nazionale sono predisposte al fine di garantire sinergie e complementarità tra i fondi.

La maggioranza degli Stati membri hanno posto in essere le politiche di integrazione

Ali è arrivato da poco nell'UE, lasciando tutto quello che aveva. Ha una scarsa padronanza della lingua locale e necessita urgentemente di trovare un metodo di sostentamento. Di conseguenza ha accettato un impiego di livello inferiore alle sue aspettative. Voleva frequentare un corso di lingua per migliorare le proprie competenze linguistiche, ma i corsi si tenevano durante la giornata e Ali non aveva modo di frequentarli a causa dei suoi orari di lavoro. Veniva pubblicizzato un corso serale, ma l'organizzatore era in attesa di finanziamenti e non si sapeva quando il corso sarebbe cominciato.

40. Azioni rivolte ai migranti vengono sviluppate nell'ambito di **diversi quadri di intervento**. Alcuni Stati membri hanno politiche di integrazione nazionali, altri sviluppano azioni a livello locale o regionale e altri incorporano l'integrazione dei migranti in politiche non specificamente destinate ai migranti. Alla fine del 2017, 25 Stati membri avevano posto in essere politiche di integrazione rivolte ai migranti a livello nazionale/regionale o locale⁵⁰. In base al sondaggio della Corte, 22 Stati membri hanno riveduto dal 2014 le proprie politiche di integrazione. Sebbene l'assenza di una politica specifica non significhi che non è stata intrapresa nessuna azione per l'integrazione dei migranti, potrebbe rendere difficile attuare un approccio globale nei confronti del gruppo di destinatari.

41. Il sondaggio mostra che i rifugiati sono attualmente il gruppo di migranti più comunemente oggetto di azioni statali. Tuttavia, **molti Stati membri non attuano azioni dirette ad alcuni gruppi di migranti** (quali giovani migranti⁵¹ o apolidi – cfr. **figura 9**), o in **alcuni ambiti di integrazione** (cfr. **figura 10**). Inoltre, 14 Stati membri hanno dichiarato che a partire dal 2014 hanno riesaminato i bisogni dei migranti e 16 Stati membri hanno dichiarato di aver spostato l'attenzione delle misure di integrazione verso altri gruppi di destinatari per rispondere all'aumento dell'afflusso di migranti.

Figura 9 - Molti Stati membri non hanno politiche dirette a particolari gruppi di migranti

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del sondaggio.

Figura 10 - Gli Stati membri non sviluppano misure di integrazione in tutti gli ambiti

	Istruzione	Inclusione sociale	Occupazione	Sanità	Servizi abitativi	Formazione professionale
Numero di Stati membri che attuano misure (% in totale)	23 (82 %)	22 (79 %)	18 (64 %)	18 (64 %)	17 (61 %)	14 (50 %)

Nota: Quattro Stati membri non hanno risposto a questa domanda.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del sondaggio.

42. Le relazioni delle ISC esaminate dalla Corte evidenziavano numerose carenze di impostazione e attuazione nelle politiche di integrazione degli Stati membri:

- **carenze nell'impostazione delle politiche di integrazione** (22 relative a 11 Stati membri). Le relazioni rilevavano problemi riguardanti la presenza di lacune legislative o restrizioni giuridiche che impediscono l'agevole attuazione delle azioni (12 relazioni), debolezze nella pianificazione delle varie misure di integrazione (sette relazioni) e nel coinvolgimento di tutte le parti interessate nel processo di integrazione (tre relazioni);
- **debolezze relative all'attuazione di misure di integrazione per i migranti**. Le misure erano considerate insufficienti, inadeguate o non utilizzate al massimo delle potenzialità (19 relazioni riguardanti 12 Stati membri). Ad esempio, alcune misure limitano la

partecipazione di gruppi di migranti, altre non affrontano a pieno i bisogni dei migranti e altre non vengono attuate in maniera efficiente. Esempi di misure di integrazione inadeguate o insufficienti rilevati dalle ISC sono riportati nel **riquadro 3**.

Riquadro 3 - Esempi di misure di integrazione inadeguate o insufficienti rilevati dalle ISC

In uno Stato membro, l'ISC ha rilevato che l'accesso alle misure di integrazione, per le persone soggette a protezione per meno di un anno, era disponibile solamente nella capitale del paese. In un altro Stato membro è stato rilevato che il sostegno per le persone soggette a protezione è risultato essere principalmente limitato a pagamenti in contanti. In quattro Stati membri è stato riscontrato che anche la formazione linguistica non era adeguata per l'apprendimento della lingua nazionale da parte dei migranti (ad esempio, insufficiente numero di ore di formazione linguistica, impossibilità di partecipare ai corsi da parte dei migranti o disponibilità di fondi insufficiente).

Le relazioni dell'ISC evidenziavano inoltre che specifici gruppi di destinatari non erano sistematicamente oggetto delle misure di integrazione. In uno Stato membro, ad esempio, 33 comuni non offrivano alcuna misura di sostegno individuale a persone beneficiarie di protezione fino a quando non fossero considerate residenti del comune. In un altro Stato membro, non era prevista alcuna specifica misura di integrazione per persone beneficiarie di protezione durante i primi cinque anni dal loro arrivo.

Sfida 5: offrire sostegno a tutti i migranti in tutti gli ambiti di intervento pertinenti

Le politiche di integrazione a livello nazionale richiedono un quadro globale di sostegno per tutti i migranti in tutti gli ambiti di intervento pertinenti. Le politiche di integrazione che non affrontano tutti gli ambiti di intervento per la totalità dei gruppi di migranti possono tradursi in un'integrazione meno efficace.

I dati sull'integrazione sono attualmente limitati

43. La **disponibilità di dati utili è fondamentale** per elaborare politiche di integrazione che rispondano alle esigenze dei migranti. A livello UE, nel 2010 il Consiglio⁵² ha approvato una serie di indicatori fondamentali comuni all'UE (indicatori di Saragozza) per misurare l'integrazione dei migranti negli ambiti di occupazione, istruzione, inclusione sociale e cittadinanza attiva. Questi indicatori rappresentano un passo avanti nel comprendere l'integrazione nell'UE. Secondo la Commissione, tuttavia, essi presentano dei limiti⁵³: i dati sulla popolazione dei migranti non sono sempre armonizzati, gli indicatori non sono sempre affidabili e i diversi gruppi di migranti non possono essere identificati. Questo principalmente perché gli indicatori di Saragozza utilizzano informazioni di indagini a campione standardizzate effettuate in tutta l'UE⁵⁴, che non prendono in considerazione tutti i migranti

e hanno probabilmente un basso tasso di risposte dei migranti. Circa la metà degli Stati membri che ha risposto al sondaggio della Corte ha dichiarato di non aver utilizzato gli indicatori di Saragozza per monitorare i risultati delle proprie politiche di integrazione. In totale, **il 30 % dei partecipanti non utilizza alcun indicatore** per monitorare i risultati delle politiche di integrazione.

44. La **Commissione sta anche lavorando per migliorare la disponibilità dei dati**. Nel 2016, la Commissione ha istituito un Centro di conoscenze sulla migrazione e sulla demografia nel quadro del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione, che mira a gestire meglio le informazioni disponibili attualmente e a rafforzare la capacità della Commissione di affrontare le sfide poste dalla migrazione. La Commissione ha inoltre sviluppato due nuovi indicatori relativi alla salute dei migranti e ha esteso la copertura di alcuni indicatori sull'occupazione aggiungendovi una dimensione regionale e un livello di urbanizzazione. Nel 2018, la Commissione, in collaborazione con l'OCSE, intende pubblicare una relazione sugli indicatori dell'integrazione per confrontare la situazione negli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi⁵⁵. Nel 2021⁵⁶, la Commissione ha in programma di fornire ulteriori informazioni sulla situazione lavorativa dei migranti e dei loro discendenti diretti, analogamente a quanto realizzato nel 2014⁵⁷. Il *Migrant Integration Policy Index* (l'indice delle politiche di integrazione degli emigrati, MIPEX) sviluppato da due organizzazioni private con fondi AMIF, permette inoltre un confronto tra gli Stati membri e altri paesi fornendo una valutazione delle loro politiche di integrazione⁵⁸.

45. A livello nazionale, le relazioni delle ISC esaminate dalla Corte sottolineano **l'insufficienza delle informazioni sulle misure di integrazione**. Questo perché gli indicatori che misurano l'integrazione sono assenti o inadeguati (sei relazioni in quattro Stati membri), nonché a causa della raccolta di dati inadeguata o incompleta (15 relazioni in 12 Stati membri). Inoltre, nel contesto dell'iniziativa dell'agenda urbana⁵⁹, sono state riscontrate debolezze nel definire politiche di integrazione basate su elementi concreti nelle città⁶⁰. In base al sondaggio della Corte, la maggioranza degli Stati membri conosce parzialmente (18) o non conosce (quattro) il numero di migranti sostenuti da misure di integrazione e l'ammontare della relativa spesa. Nessuno degli Stati membri che ha risposto al sondaggio è

stato in grado di fornire una scomposizione dei dati per gruppi dei migranti (ad esempio rifugiati, ricongiungimento familiare ecc.) per tutti i fondi UE e nazionali.

46. In termini di finanziamenti UE, il quadro normativo UE 2014-2020 per **AMIF, fondi SIE e FEAD non impone agli Stati membri di monitorare specificatamente gli effetti** (ossia risultati, impatto) delle misure di integrazione relative ai migranti. In pratica, questo significa anche che, ad eccezione dell'AMIF, la Commissione non dispone di una panoramica completa delle misure che gli Stati membri stanno attuando per sostenere i migranti. Le seguenti disposizioni relative al monitoraggio sono applicabili a ciascun fondo:

- L'AMIF richiede specificatamente agli Stati membri di raccogliere informazioni su base annua sul numero di migranti sostenuti, ma non sul livello di integrazione raggiunto (ad esempio, se la lingua è stata imparata, se la ricerca di occupazione ha avuto successo ecc.). I risultati delle misure sostenute dall'AMIF saranno valutate in relazioni di valutazione ex post entro la fine del 2023⁶¹. Alla fine del 2017 la spesa era limitata (in media 16 %, con due Stati membri senza alcuna spesa). Alla fine del 2017⁶², tuttavia, era stato raggiunto circa il 30 % degli obiettivi di integrazione dell'AMIF in termini di numero di migranti sostenuti⁶³, con quattro Stati membri che avevano già raggiunto i loro obiettivi per il 2020.
- L'FSE/IOG include i migranti compresi nel gruppo di destinatari “migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze” (per i rendiconti relativi alle realizzazioni) e nel gruppo “partecipanti svantaggiati” (per i rendiconti relativi ai risultati). Pertanto, gli indicatori disponibili non possono fornire informazioni sugli effetti di misure specifiche per i migranti. Inoltre, gli Stati membri possono decidere di non raccogliere dati in modo sistematico per motivi di protezione dei dati personali⁶⁴.
- I fondi FESR e FEAMP attualmente non hanno degli indicatori specifici relativi ai migranti. Riguardo al FESR, nel 2016 la Commissione ha proposto di aggiungere una nuova specifica priorità d'investimento per i migranti e i rifugiati, nonché nuovi indicatori dedicati⁶⁵, alcuni dei quali misurano specificamente il numero di migranti sostenuti. Questa iniziativa dovrebbe facilitare la definizione di politiche sulla base di elementi concreti.

- Per il FEASR, dal 2016 gli Stati membri sono tenuti a identificare e riferire in merito ai casi dove un'operazione può potenzialmente contribuire all'integrazione dei migranti⁶⁶.
- Il FEAD può anche includere i migranti (a seconda di come gli Stati membri definiscono il gruppo di destinatari). In questo caso, i dati vengono determinati basandosi sulle "stime informate delle organizzazioni partner anziché informazioni fornite dai destinatari finali"⁶⁷.

47. Nella relazione annuale sull'esercizio 2016⁶⁸, la Corte segnalava **debolezze nel sistema di monitoraggio** dei due Stati membri esaminati in relazione all'AMIF. **Il monitoraggio è anche l'ambito in cui le ISC riscontrano la maggior parte delle problematiche.** Queste includono debolezze nei seguenti ambiti:

- disposizioni di monitoraggio (otto relazioni relative a otto Stati membri);
- sistemi informatici (tre relazioni per tre Stati membri);
- visite di monitoraggio (quattro relazioni per tre Stati membri);
- valutazione delle misure (otto relazioni per sei Stati membri);
- comunicazione dei risultati (quattro relazioni per quattro Stati membri);
- comunicazione generale (10 relazioni per sei Stati membri).

Sfida 6: eseguire un monitoraggio efficace degli effetti dell'integrazione per misurare i progressi compiuti e adeguare le politiche, se necessario

Il monitoraggio degli effetti dell'integrazione consente alle parti in causa di misurare i progressi nell'attuazione delle politiche di integrazione, individuare i limiti e adeguarle, se necessario. La carenza di dati utili o un monitoraggio inadeguato possono impedire il riorientamento delle misure e/o la ridefinizione delle politiche per soddisfare i bisogni effettivi dei migranti.

Le sinergie e la complementarità dipendono dall'efficacia del coordinamento UE e nazionale

Il volontariato è gratificante, ma Leila desiderava fare di più. Voleva creare la propria ONG per aiutare ancora di più i migranti. Numerose pubblicazioni informano sulla disponibilità di diversi fondi, per cui pensava che sarebbe stato facile finanziare la sua idea. Ma ha capito subito che non sarebbe stato così.

I fondi UE non sempre si escludono a vicenda

48. Lo stesso tipo di azione per lo stesso gruppo di destinatari può essere finanziato da diversi fondi UE (cfr. ***allegato VII***). Per garantire il coordinamento e la complementarità tra i fondi UE, il regolamento AMIF⁶⁹ e il **quadro normativo relativo ai fondi SIE⁷⁰** richiedono agli **Stati membri di illustrare dettagliatamente**, nei loro documenti di programmazione, il **meccanismo con cui essi prevedono di coordinare** i diversi strumenti UE e nazionali. Per il FEAD non è previsto alcun meccanismo di coordinamento specifico. Le relazioni ISC in tre Stati membri hanno identificato il rischio di sovrapposizioni, e in un caso un'ISC ha ravvisato l'esistenza di doppi finanziamenti.

49. Oltre agli strumenti normativi, **la Commissione ha posto in essere anche una struttura interna di governance per il coordinamento**. Prima dell'adozione, i servizi della Commissione esaminano tutti i programmi UE tramite un processo di consultazione interservizi. In risposta all'aumento dell'afflusso di migranti, in novembre 2015 la Commissione ha anche istituito un gruppo interservizi sull'integrazione dei migranti, comprendente il personale di varie direzioni generali della Commissione.

50. In un precedente audit, gli auditor della Corte avevano constatato sovrapposizioni significative tra il Fondo europeo per l'integrazione, il predecessore dell'AMIF, e l'FSE⁷¹. La relazione della Corte concludeva che la coerenza e la complementarità con l'FSE erano inefficaci sia nella fase di elaborazione sia nella fase di realizzazione. Oltre a un aumento del rischio di doppi finanziamenti, le sovrapposizioni causano costi aggiuntivi (per esempio, costi relativi al personale) e una perdita di potenziali sinergie.

51. Secondo la Commissione, **per minimizzare questi rischi**, la base giuridica dell'AMIF per l'attuale periodo di programmazione 2014-2020 è stata modificata. Inoltre, la Commissione ha condotto un dialogo sulle politiche con gli Stati membri e ha esaminato i programmi al

proprio interno prima dell'adozione. Nel 2015 la Commissione ha anche pubblicato **due note**⁷² per precisare le differenze tra i fondi e per orientare gli Stati membri su come raggiungere al meglio la complementarità e le sinergie. La Commissione ha anche tenuto **conferenze e workshops**⁷³ e istituito **reti**⁷⁴ con le autorità nazionali per illustrare come i fondi possono essere utilizzati. Nel gennaio 2018 la Commissione ha pubblicato un **pacchetto di strumenti** sull'utilizzo dei fondi⁷⁵. Inoltre, come parte del **processo di revisione intermedia dell'AMIF**, la Commissione ha richiesto agli Stati membri⁷⁶ di valutare la complementarità dell'AMIF con gli fondi UE pertinenti. Tuttavia, nelle conclusioni sulla politica di coesione per il periodo successivo al 2020⁷⁷, il Consiglio ha richiesto alla Commissione "di svolgere un'analisi accurata sulle complementarità e sulle sovrapposizioni tra gli strumenti UE in preparazione al periodo successivo al 2020 nella prospettiva di potenziare le sinergie tra loro", sottolineando che tutti gli strumenti finanziari dell'UE dovrebbero essere complementari.

Spetta agli Stati membri realizzare meccanismi di coordinamento efficaci

52. Spetta agli Stati membri decidere quale fondo utilizzare, assicurare che vengano utilizzati in maniera coerente, valorizzando la promozione delle sinergie e evitando i doppi finanziamenti. In risposta al sondaggio della Corte, 23 Stati membri⁷⁸ hanno dichiarato di disporre di un organismo che coordina le varie organizzazioni responsabili dell'integrazione dei migranti. Tuttavia, le relazioni delle ISC esaminate dalla Corte hanno rilevato debolezze nel coordinamento dei meccanismi per otto di questi Stati membri. Inoltre, solo tre Stati membri hanno dichiarato di aver emanato orientamenti in materia di coordinamento. Questo **indica che c'è un rischio di perdita di sinergie e complementarità** anche dove esiste un organismo di coordinamento.

53. La necessità di un ruolo guida di peso a livello nazionale è particolarmente importante data la struttura di governance a più livelli richiesta dai fondi che può essere utilizzata per l'integrazione, che coinvolge diversi organismi e responsabilità. Gli auditor della Corte hanno calcolato che vi sono **oltre 400 diverse organizzazioni** coinvolte nella **gestione** di misure finanziate dai fondi UE per l'integrazione dei migranti nel periodo di programmazione 2014-2020 e ulteriori 500 organismi per la politica di coesione solo per l'attuazione dei fondi (FSE/ IOG, FESR e FC)⁷⁹. Precedenti relazioni della Corte⁸⁰ e studi della Commissione⁸¹ hanno

rilevato che la **concezione e il meccanismo di attuazione** dei fondi SIE **sono complessi**. Con l'obiettivo di razionalizzare le norme applicabili ai fondi SIE, la Commissione ha proposto una revisione ai regolamenti dei fondi quale parte della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell'UE. Nel novembre 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione a semplificare la politica di coesione e i fondi SIE per il periodo successivo al 2020⁷⁷.

54. A livello nazionale, vi è l'esigenza di coordinamento non solamente tra le organizzazioni che operano con i vari fondi (inclusi i fondi nazionali), ma anche tra le diverse fasi di attuazione (dalle autorità nazionali a livello nazionale/ regionale agli organismi intermediari a livello comunale/ locale). Da un'analisi eseguita nel contesto dell'agenda urbana (cfr. **paragrafo 45**), si evince che in generale le città non hanno accesso, o lo hanno solo in maniera limitata, ai fondi di integrazione, poiché nel quadro dei fondi SIE o dell'AMIF i finanziamenti vengono convogliati attraverso autorità nazionali o regionali⁸². **Difficoltà nell'accesso ai fondi per l'integrazione dei migranti** sono state anche riscontrate dalle ISC (sette relazioni in sei Stati membri). Le altre organizzazioni consultate dagli auditor della Corte hanno dichiarato che la distribuzione dei fondi da parte delle autorità nazionali/regionali ai beneficiari non è sempre molto trasparente. Questo è stato anche evidenziato da sei ISC in sette relazioni.

Sfida 7: assicurare un coordinamento efficace dei finanziamenti a livello nazionale e dell'UE

In assenza di un coordinamento efficace a livello nazionale e dell'UE, la complessità dei sistemi di finanziamento potrebbe comportare un'attuazione inefficace delle politiche (ad esempio, dando luogo a una minor complementarità, minori sinergie, difficoltà di accesso ai fondi, rischio di doppi finanziamenti).

COMMENTI CONCLUSIVI

55. L'integrazione è "un processo dinamico, a lungo termine, continuo e bilaterale" che coinvolge sia i migranti sia la società ospitante. L'integrazione dei migranti nella loro nuova società all'interno dell'UE non è un processo facile, in particolare a causa dell'aumento significativo di migranti nell'ultimo decennio. Si tratta però di un compito che l'Unione si è impegnata di affrontare, e un'integrazione effettiva comporta numerosi potenziali benefici a

livello economico, sociale e di bilancio per i paesi in cui i migranti si stabiliscono (cfr. **paragrafo 6**).

56. Nel presente documento, la Corte ha illustrato le principali problematiche relative all'integrazione dei migranti, sottolineando sette sfide fondamentali:

- ridurre i ritardi nell'avvio del processo di integrazione
- garantire la parità di diritti e la non discriminazione
- valutare in maniera solida ed esaustiva i bisogni e i finanziamenti
- impegnare gli Stati membri ad attuare il piano d'azione
- offrire sostegno a tutti i migranti in tutti gli ambiti di intervento pertinenti
- eseguire un monitoraggio efficace degli effetti dell'integrazione per misurare i progressi compiuti e adeguare le politiche, se necessario
- coordinare efficacemente i finanziamenti a livello UE e nazionale

57. Per affrontare tali sfide, occorreranno sforzi coordinati ed efficaci da parte di tutti i soggetti coinvolti: istituzioni UE, governi nazionali, regionali e locali, nonché altre agenzie e organizzazioni volontarie. Questa azione è necessaria per dare un significato al testo del trattato dell'Unione europea che, all'articolo 2, sancisce che "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza [...] e del rispetto dei diritti umani".

Il presente documento di riflessione è stato adottato dalla Sezione II, presieduta da Iliana IVANOVA, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 25 aprile 2018.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente

Glossario

Terminologia della migrazione: migranti, rifugiati e richiedenti asilo non sono la stessa cosa

I termini “migrante”, “rifugiato” e “richiedente asilo” non sono sinonimi. Comprendere le differenze è il primo passo per comprendere il quadro di riferimento UE per l’integrazione. Per maggiori informazioni sulla terminologia della migrazione, si rimanda al glossario della rete europea sulle migrazioni (*European Migration Network, EMN*)⁸³.

- **Apolide:** persona che nessuno Stato considera proprio cittadino nell’applicazione della legislazione ivi vigente. Ai fini del presente documento di riflessione, gli apolidi sono considerati come cittadini di paesi terzi.
- **Beneficiario di protezione sussidiaria:** migrante che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato nel senso stretto della Convenzione di Ginevra (non sussiste cioè “giustificato timore di essere perseguitato”), ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (come esecuzione, tortura, conflitto o consistente violazione dei diritti umani).
- **Beneficiario di protezione umanitaria:** migrante al quale è stata concessa protezione ai sensi della legislazione nazionale. Secondo l’EMN, la protezione umanitaria è una forma di protezione non armonizzata a livello dell’UE, attualmente sostituita, in genere, dalla protezione sussidiaria, eccetto che in alcuni Stati membri.
- **Cittadino di paese terzo:** chiunque non sia cittadino dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del TFUE, ossia non possieda la cittadinanza di uno Stato membro (o sia apolide). Nel presente documento di riflessione, i cittadini di paesi terzi vengono detti “migranti originari di paesi non appartenenti all’UE” o “migranti provenienti da paesi non UE”.
- **Migrante originario di un paese non appartenente all’UE** (o migrante proveniente da un paese non UE): cfr. cittadino di un paese terzo.
- **Persona in soggiorno irregolare:** migrante che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di ingresso stabilite nel codice frontiere Schengen o altre condizioni di ingresso, soggiorno o residenza vigenti in uno Stato membro.
- **Reinsediamento:** nel contesto dell’UE, trasferimento di un migrante proveniente da un paese terzo in uno Stato membro dove può soggiornare in virtù dello status di rifugiato o di uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello dell’UE riconoscono allo status di rifugiato.
- **Richiedente asilo:** migrante che ha presentato domanda di protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951⁸⁴ (protezione internazionale) o della legislazione nazionale in materia di rifugiati (protezione nazionale).

- **Ricollocazione:** trasferimento di una persona sotto protezione internazionale (o che ha presentato domanda di protezione internazionale) dallo Stato membro dell'UE che ha concesso la protezione (o competente per l'esame della domanda di protezione) ad un altro Stato membro in cui sarà concessa analoga protezione (o in cui la domanda di protezione sarà esaminata).
- **Rifugiato:** persona per la quale è stata riconosciuta la necessità di protezione internazionale. Nel contesto dell'UE, migrante che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza o nel quale aveva precedentemente dimora e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese e al quale non si applica l'articolo 12 ("Esclusione") della direttiva 2011/95/UE (direttiva qualifiche).

Vi sono dunque varie categorie di migranti, oltre ai rifugiati. Chi presenta domanda di protezione rientra in una categoria profondamente diversa da quella di chi migra per motivi di lavoro, ricongiungimento familiare, studio o ricerca.

Si riportano di seguito altri termini utili, ricavati da Eurostat⁸⁵.


- **Decisione definitiva** su una domanda di asilo: decisione emessa nell'ultimo grado della procedura di asilo, a seguito dell'impugnazione presentata dal richiedente asilo che era stato respinto nella fase precedente della procedura.
- **Decisione in primo grado** su una domanda di asilo: decisione emessa dall'autorità competente nel primo grado della procedura di asilo, nel paese ospitante. Può essere positiva (asilo concesso) o negativa (domanda respinta). In quest'ultimo caso, il richiedente asilo può impugnarla.
- **Permesso di soggiorno:** autorizzazione valida per almeno tre mesi rilasciata dalle autorità di uno Stato membro dell'UE, che consente al migrante di soggiornare legalmente sul suo territorio.
- **Prima domanda di asilo:** prima domanda di protezione internazionale presentata in un dato Stato membro durante il periodo di riferimento, anche qualora risulti che la stessa persona ha presentato domanda in un altro Stato membro.

Ulteriori termini

- **European Integration Network (EIN):** rete europea per l'integrazione che promuove la cooperazione con gli enti nazionali, locali e regionali e altre reti a livello dell'UE in settori correlati all'integrazione dei migranti. È una delle misure del piano d'azione in materia di integrazione attuate dalla Commissione e sostituisce l'ex rete dei punti nazionali di contatto per l'integrazione.
- **Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE):** oltre la metà dei finanziamenti dell'UE viene convogliata tramite i cinque fondi strutturali e d'investimento europei, che sono gestiti congiuntamente dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell'UE. Ne fanno parte il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

- **Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF):** promuove la gestione efficiente dei flussi migratori, nonché l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo di un approccio comune dell'UE in materia di asilo e immigrazione.
- **Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD):** fondo che contribuisce ad alleviare le forme più gravi di povertà, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base nonché svolgendo attività a favore dell'inclusione sociale finalizzate all'integrazione sociale delle persone indigenti.
- **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR):** contributo finanziario dell'UE ai programmi di sviluppo rurale, che mira a stimolare la competitività del settore agricolo, assicurando la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché realizzando uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
- **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR):** fondo inteso a rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea, eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno finanziario alla creazione di infrastrutture e agli investimenti produttivi che creano occupazione, principalmente per le imprese.
- **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP):** intende assistere i pescatori nella transizione verso la pesca sostenibile e le comunità costiere nella diversificazione della loro economia.
- **Fondo sociale europeo (FSE):** fondo inteso a promuovere livelli elevati di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, a favorire un livello elevato di istruzione e formazione per tutti, a combattere la povertà e a rafforzare l'inclusione sociale, contribuendo così a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'Unione europea.
- **Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG):** iniziativa che mira a fornire assistenza finanziaria alle regioni con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25 %.
- **Integrazione/Inclusione:** secondo i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati, l'integrazione è un "processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte [de]gli immigrati e [de]i residenti degli Stati membri". "Integrazione" e "inclusione" sono termini spesso usati come sinonimi: il primo è generalmente impiegato nel contesto dell'azione tesa a un'effettiva applicazione dei diritti o dei valori fondamentali (come descritti all'articolo 2 del TFUE), mentre il secondo trova un utilizzo più frequente nel contesto delle misure socio-economiche.
- **Istituzioni superiori di controllo (ISC):** organismi nazionali responsabili dell'esame delle entrate e delle spese pubbliche. È presente un'ISC in ciascuno Stato membro dell'UE; la Corte dei conti europea è l'ISC dell'UE.
- **Politica di coesione:** la politica di coesione è uno dei maggiori settori di intervento nei quali viene speso il bilancio dell'UE. Mira a ridurre le disparità nel livello di sviluppo delle varie regioni, a ristrutturare le aree industriali in declino, a diversificare le aree rurali e a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. È finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (FC).
- **TFUE:** trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Numero di migranti negli Stati membri e incidenza percentuale sulla popolazione (2017)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati Eurostat di marzo 2018.

Allegato III**Sondaggio sull'integrazione dei migranti**

Le risposte al sondaggio sono pervenute alla Corte tra il 18 ottobre e il 20 dicembre 2017. Hanno risposto tutti i partecipanti alla *European Integration Network* (EIN) per un totale di 32 risposte: quattro dal Belgio (regione di Bruxelles, comunità germanofona, regione fiamminga e regione vallona), una da ciascuno degli altri 27 Stati membri e una dalla Norvegia.

Di seguito è riportato il numero di risposte a ogni domanda. Non tutti i partecipanti alla EIN hanno risposto a tutte le domande. Le cifre riportate rappresentano il numero dei partecipanti alla EIN che hanno risposto alla domanda specifica del sondaggio; non corrispondono al numero di Stati membri.

Domanda 1 - Nome e informazioni di contatto della persona incaricata di compilare il presente questionario

Domanda 2 - Quali sono i gruppi destinatari della vostra politica di integrazione?		
	Contrassegnare la casella se pertinente	Contrassegnare la casella se il gruppo è oggetto di un'attenzione particolare ⁴
Richiedente o beneficiario di protezione		
Rifugiati	29	20
Beneficiari di protezione sussidiaria	27	17
Beneficiari di protezione umanitaria	21	12
Richiedenti asilo	20	6
Altri migranti		
Familiari	26	5
Lavoratori altamente qualificati	16	4
Ricercatori	15	4
Studenti	18	5
Altri lavoratori	20	3
Apolidi	19	4
Minori migranti ¹	25	11
Donne migranti	23	7
Giovani migranti	26	6
Migranti stabiliti in aree rurali	20	3
Migranti arrivati di recente ² e titolari di un permesso di soggiorno	23	8
Cittadini nati all'estero ³	14	5
Cittadini UE ³	14	4

Note: ¹ Minori migranti accompagnati o meno. ² Meno di un anno di soggiorno regolare nel paese ospitante. ³ Da non considerare come migranti originari di paesi non appartenenti all'UE. ⁴ Contrassegnare la casella se il gruppo in oggetto è destinatario di azioni specifiche o di parti cospicue dei finanziamenti.

Domanda 3 - In che modo i fattori elencati di seguito contribuiscono a un'efficace integrazione dei migranti? ¹			
	Influenza negativa	Influenza positiva	Nessuna influenza
Contesto economico e politico			
Contesto economico (tasso di occupazione, evoluzione demografica, ecc.)	11	22	3
Contesto politico	8	23	3
Finanziamenti per l'integrazione			
Disponibilità e accessibilità dei fondi UE	1	28	0
Disponibilità e accessibilità dei fondi nazionali/regionali e/o locali	2	26	3

Politica di integrazione			
Presenza di una politica di integrazione a livello nazionale/regionale o locale	0	30	1
Qualità dell'elaborazione delle politiche a livello nazionale/regionale o locale	0	27	2
Inclusione della politica di integrazione in altre politiche pertinenti	0	27	3
Ruolo delle ONG e di altri portatori di interesse	0	31	0
Coordinamento tra livelli di governance diversi	0	28	2
Organismi istituzionali incaricati dell'integrazione dei migranti	0	24	3
Monitoraggio delle politiche	0	24	5
Normativa e strumenti d'intervento UE	2	26	4
Atteggimento nei confronti dell'integrazione			
Misure antidiscriminatorie adottate nel paese	2	28	1
Atteggimento della popolazione ospitante	6 ²	19	3
Atteggimento dei migranti	1	21	5
Sensibilizzazione sui benefici dell'integrazione	0	24	4
Diritti giuridici dei cittadini di paesi terzi			
Accesso al mercato del lavoro	1	29	0
Accesso al ricongiungimento familiare	1	27	1
Accesso alla cittadinanza/ al soggiorno di lungo periodo	0	26	3
Accesso ai servizi socio-sanitari	2	29	0
Accesso agli alloggi	3	24	2
Accesso all'istruzione	0	28	1
Competenze-istruzione			
Conoscenza, da parte dei cittadini di paesi terzi, della lingua della società ospitante	4	26	2
Procedure di riconoscimento delle qualifiche	4	26	1
Livello di istruzione dei migranti	4	18	8

Nota: ¹ In alcuni casi, le risposte riportavano più di un tipo di impatto per un determinato fattore. Pertanto, il numero complessivo di risposte per ciascun fattore può essere superiore al numero totale di risposte pervenute. ² In due risposte, è stato indicato che l'atteggiamento della popolazione ospitante esercita un impatto sia positivo che negativo.

Domanda 4 - La recente sfida migratoria dell'UE (a partire dal 2014) ha spinto il suo paese a modificare alcuni aspetti della propria politica di integrazione?	
	Contrassegnare la casella se pertinente
Elaborazione di strategie/piani d'azione a livello nazionale, regionale e/o locale	22
Cambiamento della ripartizione dei fondi per l'integrazione dei migranti	22
Creazione di un nuovo organismo incaricato di affrontare un aspetto particolare della politica di integrazione o assegnazione di funzioni aggiuntive a un organismo già esistente	17
Rivalutazione delle esigenze dei migranti	14
Riorientamento a favore di un altro gruppo di destinatari (ad esempio rifugiati, giovani migranti, ecc.)	16
Elaborazione di misure aggiuntive	15
Elaborazione di ulteriori indicatori	7
Altro (si prega di specificare)	3

Domanda 5 - Vi sono studi/elementi probatori circa gli effetti che la politica di integrazione del suo paese ha avuto sull'integrazione dei migranti?	
Sì – 22	No – 9

Domanda 6 - A quali fondi ricorre il suo paese per attuare misure di integrazione dei migranti?		
Fondi UE		
AMIF	Fondo Asilo, migrazione e integrazione	30
Fondi SOLID	Programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, composto da quattro fondi (EIF, FER, EBF ed ERF)	23

FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	3
FEAMP	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	0
FSE	Fondo sociale europeo	23
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale	5
FEAD	Fondo di aiuti europei agli indigenti	4
EaSI	Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale	1
Orizzonte 2020	Programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE	1
IOG	Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile	1
ERASMUS+	Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport	6
COSME	Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese	0
Programma Europa per i cittadini		0
Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza		0
Programma Giustizia		0
Fondi nazionali		24

Domanda 7 - È noto quanti siano i migranti che hanno usufruito di un sostegno e a quanto ammontino i corrispondenti finanziamenti (impegni) provenienti dai fondi UE e dai fondi nazionali?

Sì - 6	In parte - 20	No - 5
--------	---------------	--------

Domanda 8 - Il numero di migranti sostenuti e gli importi dei corrispondenti finanziamenti provenienti dai fondi UE e nazionali sono classificati per gruppo di migranti (ad esempio lavoratori, rifugiati, familiari, ecc.)?

Fondi UE	Sì, per tutti i fondi	Sì, per alcuni fondi	No
1	1	10	18
Fondi nazionali	Sì, per tutti i fondi	Sì, per alcuni fondi	No
2	2	5	16

Domanda 9 - Esiste un organismo di coordinamento tra i diversi enti responsabili dell'attuazione delle misure relative all'integrazione dei migranti?

Sì - 26	No - 5
---------	--------

Domanda 10 - Nel realizzare le azioni nel suo paese, i vari fondi UE sostengono lo stesso tipo di interventi per lo stesso gruppo di destinatari?

Sì - 2	In parte - 8	No - 19
--------	--------------	---------

Domanda 11 - Si prega di indicare il numero complessivo e la relativa ripartizione degli enti responsabili dell'attuazione e del monitoraggio delle misure inerenti all'integrazione dei migranti.

Nota: per rispondere a questa domanda sono stati adottati approcci diversi. I risultati, non essendo pertanto significativi, non vengono riportati.

	Totale
Attuazione dei fondi nazionali	
(Dipartimenti di) Ministeri	
Altro (si prega di specificare)	
Altro (si prega di specificare)	
Attuazione dei fondi UE	
Autorità di gestione	
Organismi intermedi	
Autorità competenti	
Autorità delegate	
Altro (si prega di specificare)	
Altro (si prega di specificare)	
TOTALE	

Domanda 12 - Il suo paese utilizza gli indicatori di Saragozza?			
	Si utilizzano tutti gli indicatori	Gli indicatori sono utilizzati solo in parte	Non si utilizzano gli indicatori
Occupazione	1	13	16
Istruzione	1	14	15
Inclusione sociale	3	11	16
Cittadinanza attiva	2	11	17

Domanda 13 - Il suo paese ricorre ad altri indicatori per monitorare lo sviluppo della propria politica di integrazione?	
Sì – 16	No – 15

Domanda 14 - Nel suo Stato membro vigono norme che limitano la raccolta di dati per gruppo di migranti?	
Sì – 10	No – 20

Domanda 15 - Si prega di fornire due esempi di progetti finanziati dall'UE e attuati nel suo paese che abbiano particolare rilievo per l'integrazione dei migranti (appartenenti a due settori di integrazione diversi e relativi al periodo di programmazione 2014-2020).

Domanda 16 - Ritieni che il sostegno fornito dalla Commissione europea per lo sviluppo e l'attuazione della politica di integrazione nel suo paese sia stato pertinente?			
Pertinente – 19	Parzialmente o non pienamente pertinente – 8	Non pertinente – 0	Non è stato fornito alcun sostegno – 2

Domanda 17 - Qual è l'aspetto più apprezzato del sostegno fornito dalla Commissione?


Domanda 18 - In che modo si potrebbe migliorare il sostegno fornito dalla Commissione?

Domanda 19 - Il suo paese ritiene che andrebbero estese le competenze dell'UE in materia di integrazione dei migranti?	
Nota: i dati corrispondono al numero di risposte per ciascuna categoria	
Sì – 9	No – 20

Allegato al questionario – Si prega di contrassegnare i settori di integrazione nei quali sono in corso di attuazione azioni per l'integrazione dei migranti in relazione al periodo di programmazione 2014-2020.

Fondo UE	Misure di integrazione	Contrassegnare la casella se pertinente	Fondo UE	Misure di integrazione	Contrassegnare la casella se pertinente
AMIF	Occupazione	12	FEAD	Occupazione	0
	Istruzione	24		Istruzione	0
	Formazione professionale	11		Formazione professionale	0
	Servizi abitativi	16		Servizi abitativi	0
	Sanità	16		Sanità	0
	Inclusione sociale	26		Inclusione sociale	4
FSE/IOG	Occupazione	15	FESR	Occupazione	0
	Istruzione	8		Istruzione	0
	Formazione professionale	13		Formazione professionale	2
	Servizi abitativi	2		Servizi abitativi	2
	Sanità	2		Sanità	3
	Inclusione sociale	14		Inclusione sociale	3
FEASR	Occupazione	0	FEAMP	Occupazione	0
	Istruzione	0		Istruzione	0
	Formazione professionale	0		Formazione professionale	0
	Servizi abitativi	0		Servizi abitativi	0
	Sanità	0		Sanità	0
	Inclusione sociale	2		Inclusione sociale	0

Cronistoria del quadro dell'UE per l'integrazione dei migranti



Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato V**Direttive in vigore in materia di migrazione pertinenti ai fini dell'integrazione dei migranti***Direttive nel quadro della politica europea in materia di immigrazione regolare*

Direttiva	Finalità	Stato di avanzamento
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE	Soggiornanti di lungo periodo – Tutti i migranti soggiornanti legalmente in un paese dell'UE, con un soggiorno regolare ininterrotto di almeno cinque anni, ricevono lo status di "soggiornanti di lungo periodo".	Consultazione pubblica sul controllo dell'adeguatezza (iniziativa REFIT) chiusa il 18 settembre 2017.
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003	Ricongiungimento familiare – Stabilisce le regole e le condizioni in cui i migranti soggiornanti legalmente nell'UE possono portare il coniuge e i figli minorenni propri o del coniuge, aventi cittadinanza non UE, nello Stato membro in cui soggiornano.	Nota: l'iniziativa REFIT consiste in un processo con cui vengono analizzate la normativa e le misure vigenti per accertare che i vantaggi del diritto dell'UE siano conseguiti ai minimi costi per le parti in causa, i cittadini e le pubbliche amministrazioni e che i costi di regolamentazione siano ridotti, ove possibile, senza ripercussioni per gli obiettivi strategici perseguiti con l'iniziativa in questione.
Direttiva 2011/98/UE del 13 dicembre 2011	Permesso unico – Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai migranti di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i migranti che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.	
Direttiva 2014/66/UE del 15 maggio 2014	Lavoratore trasferito all'interno di una società - Condizioni di ingresso e soggiorno per i migranti volte ad agevolare i trasferimenti intra-societari.	
Direttiva 2014/36/UE del 26 febbraio 2014	Lavoratori stagionali – Norme minime per l'ammissione di lavoratori migranti scarsamente qualificati.	
Direttiva 2016/801 dell'11 maggio 2016.	Studenti e ricercatori – Nuove norme per l'ingresso e il soggiorno di migranti per motivi di studio, ricerca, scambio di alunni, tirocinio, volontariato e collocamento alla pari.	
Direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 ¹	Carta blu UE (in revisione) - Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.	

Direttive nel quadro della seconda fase del sistema europeo comune di asilo (CEAS)

Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (rifusione)	Procedure di asilo riviste – Stabilisce procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.	A marzo 2018 è in corso di revisione : proposta della Commissione COM(2016) 467
Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 (rifusione)	Condizioni di accoglienza riviste – Stabilisce le norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.	A marzo 2018 è in corso di revisione : proposta della Commissione COM(2016) 465
Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 (rifusione)	Direttiva qualifiche rivista – Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.	A marzo 2018 è in corso di revisione : proposta della Commissione COM(2016) 466

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001	Protezione temporanea – Norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi.	Finora questa direttiva non è stata applicata. La Commissione ha eseguito una valutazione nel 2016.
--	---	---

Nota: La Danimarca non applica l’insieme delle norme UE in materia di migrazione, di visti e di politiche di asilo. L’Irlanda e il Regno Unito decidono, caso per caso, se adottarle.

¹ Questa proposta comprende anche modifiche alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio.

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato VI**Condizioni per l'integrazione nella normativa UE in materia di migrazione**

	Permesso di soggiorno	Accesso all'occupazione	Accesso all'istruzione	Riconoscimento delle qualifiche	Accesso alla previdenza sociale	Accesso all'assistenza sanitaria	Diritto al ricongiungimento familiare	Libera circolazione
Richiedenti asilo Direttiva 2013/33/UE	Non previsto dalla direttiva	Entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale	Per i minori: stesse condizioni dei cittadini	Non previsto dalla direttiva		Condizioni minime: prestazioni di pronto soccorso e cure essenziali, nonché trattamento delle malattie e dei gravi disturbi mentali	Escluso dalla direttiva 2003/86/CE	All'interno dello Stato membro ospitante o in un'area assegnata
Rifugiati Direttiva 2011/95/UE	Almeno 3 anni, rinnovabili	Appena riconosciuto lo status	Stesse condizioni dei cittadini			Stesse condizioni dei cittadini	Consentito	Stesse condizioni in vigore per gli altri migranti in soggiorno regolare
Beneficiari di protezione sussidiaria Direttiva 2011/95/UE	Almeno un anno, rinnovabile		Stesse condizioni dei cittadini	Può essere limitato alle prestazioni essenziali	Escluso dalla direttiva 2003/86/CE			
Familiari Direttiva 2003/86/CE	1 anno, rinnovabile	Stesse condizioni dei cittadini, ma lo Stato membro può limitarne l'accesso	Stesse condizioni dei cittadini	Non previsto dalla direttiva		Spetta allo sponsor provvedere all'assicurazione malattia	n.a.	Non previsto dalla direttiva
Lavoratori altamente qualificati Direttiva 2009/50/CE	Da 1 a 4 anni, rinnovabili in base a quanto stabilito dallo Stato membro. Se il contratto di lavoro ha durata inferiore ai due anni: durata del contratto + 3 mesi	Nei primi due anni è limitato alle attività che soddisfano le condizioni di ammissione. In seguito, lo Stato membro può concedere il medesimo trattamento dei cittadini	Stesse condizioni dei cittadini				Consentito	Consentito
Lavoratori stagionali Direttiva 2014/36/UE	Da 5 a 9 mesi su un arco temporale di 12 mesi	Limitato all'attività professionale specifica autorizzata nel permesso di soggiorno	Stesse condizioni dei cittadini, ma lo Stato membro può limitarlo	Stesse condizioni dei cittadini	Stesse condizioni dei cittadini, ma lo Stato membro può escludere le prestazioni familiari e di disoccupazione	Non previsto dalla direttiva	Escluso dall'articolo 3 della direttiva 2003/86/CE	Consentito
Lavoratori trasferiti all'interno di una società Direttiva 2014/66/UE	Al massimo tre anni per i dirigenti e il personale specializzato e un anno per i dipendenti in tirocinio	Limitato all'attività professionale specifica autorizzata nel permesso di soggiorno	Non previsto dalla direttiva	Stesse condizioni dei cittadini		Non previsto dalla direttiva 2014/66/UE	Consentito	Consentito

	Permesso di soggiorno	Accesso all'occupazione	Accesso all'istruzione	Riconoscimento delle qualifiche	Accesso alla previdenza sociale	Accesso all'assistenza sanitaria	Diritto al ricongiungimento familiare	Libera circolazione
Altri lavoratori migranti Direttiva 2011/98/UE	Non previsto dalla direttiva	Solo per l'attività autorizzata nel permesso di soggiorno	Stesse condizioni dei cittadini			Stesse condizioni dei cittadini, ma lo Stato membro può limitarlo	Consentito	Consentito
Migranti per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, scambio di alunni, collocamento alla pari Direttiva (UE) 2016/801	Per il periodo di attività. Può essere prorogato di almeno altri nove mesi per ricercatori e studenti	Consentito a ricercatori e studenti dopo il completamento delle attività di ricerca o degli studi	Stesse condizioni dei cittadini Lo Stato membro può limitarlo in caso di non reciprocità con il paese di origine del migrante	Stesse condizioni dei cittadini	Competenza dello Stato membro	Occorre un'assicurazione malattia per la durata del soggiorno	Consentito ai ricercatori	Consentito
Migranti soggiornanti di lungo periodo Direttiva 2003/109/CE	Almeno cinque anni, rinnovati su richiesta	Stesse condizioni dei cittadini					Consentito	Consentito

Fonte: Corte dei conti europea, in base alla normativa UE in materia di migrazione

Allegato VII

Riepilogo delle azioni ammissibili connesse all'integrazione nell'ambito dell'AMIF, dei fondi SIE e del FEAD

Il presente allegato riassume gli interventi analoghi attuati dai vari fondi UE soggetti a gestione concorrente per ciascuna delle azioni stabilite dal regolamento AMIF (articolo 9 del regolamento (UE) n. 516/2014) per l'integrazione dei migranti.

	Ambiti prioritari d'intervento nel quadro dell'AMIF	FEAD	FSE	FESR	FEASR	FEAMP
Integrazione	Azioni che stabiliscono e sviluppano strategie di integrazione, compresa l'analisi dei bisogni, il miglioramento degli indicatori di integrazione, la valutazione	No	Si	No	No	No
	Consulenza e assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia e il ricongiungimento familiare	Si ¹	In parte	In parte ⁵	Si (soprattutto CLLD/LEADER)	No
	Azioni che inseriscono i migranti nella società di accoglienza e consentono loro di adattarsi, informarsi sui propri diritti e obblighi, partecipare alla vita civile e culturale e condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	Si ¹	Si ⁴	No	No	No
	Interventi di istruzione e formazione, comprese la formazione linguistica e le azioni preparatorie volte ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro	No	Si	In parte ⁵	Si	Si
	Azioni di emancipazione, anche per consentire ai migranti di provvedere ai propri bisogni	Si ²	Si ⁴	In parte ⁶	Si	In parte ⁸
	Azioni volte a promuovere un contatto significativo e un dialogo costruttivo tra migranti e società ospitante, nonché azioni volte a promuovere l'accettazione da parte della società ospitante	No	Si	No	Si	Si ⁹
	Parità di accesso e di risultati nei rapporti con i servizi pubblici e privati, compreso l'adattamento di tali servizi in vista dei contatti con i migranti	Si ¹	Si	Si ⁷	Si	No
	Azioni che sviluppano le capacità dei beneficiari	Si ³	Si	Si	No	No

Note:

- ¹ (PO II) per l'inclusione nella società.
- ² (PO II) per l'inclusione nella società (in aggiunta alle misure attive per il mercato del lavoro).
- ³ Per le organizzazioni partner.
- ⁴ Qualora queste misure rientrino in un insieme integrato di misure volte a promuovere l'integrazione dei richiedenti asilo nel mercato del lavoro.
- ⁵ Poiché il FESR può investire nella costruzione/ristrutturazione di infrastrutture sociali per i migranti.
- ⁶ Ad esempio mediante l'avvio di imprese, gli aiuti alle microimprese, il sostegno al lavoro autonomo.
- ⁷ In particolare, mediante investimenti nello sviluppo infrastrutturale dei servizi pubblici.

⁸ Se il sostegno è collegato all'avvio di imprese.

⁹ Nel quadro dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) (ad eccezione delle infrastrutture).

Fonte: nota della Commissione intitolata "Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants" e servizi della Commissione.

NOTE

-
- ¹ Dato del 2014. Eurostat, *“Migrant integration”*, edizione 2017, basata sul modulo *ad hoc* dell’indagine sulle forze di lavoro (IFL) del 2014; il dato non comprende Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi.
- ² Statistiche Eurostat sui permessi di soggiorno a marzo 2018.
- ³ Artis Kancs e Patrizio Lecca, *“Long-term Social, Economic and Fiscal Effects of Immigration into the EU: The Role of the Integration Policy”*, *JRC Working papers in Economics and Finance*, 2017/4, 2017.
- ⁴ “Principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati”, conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del novembre 2004.
- ⁵ L’EIN, che riunisce i rappresentanti delle autorità pubbliche nazionali di tutti i 28 paesi dell’UE nonché di Islanda e Norvegia, promuove la cooperazione con gli enti nazionali, locali e regionali e altre reti a livello dell’UE in settori correlati all’integrazione dei migranti. È una delle misure del piano d’azione in materia di integrazione attuate dalla Commissione e sostituisce l’ex rete dei punti nazionali di contatto per l’integrazione.
- ⁶ La Corte ha ricevuto 32 risposte: quattro dal Belgio (regione di Bruxelles, comunità germanofona, regione fiamminga e regione vallona), una da ciascuno degli altri 27 Stati membri e una dalla Norvegia.
- ⁷ Le ISC hanno fornito 78 relazioni, ma 34 di esse riguardavano aspetti dell’integrazione che esulavano dall’ambito considerato dalla Corte, come sicurezza e asilo, oppure aspetti specifici di gestione finanziaria locale.
- ⁸ Relazione speciale n. 6/2017 della Corte dei conti europea, “La risposta dell’UE alla crisi dei rifugiati: il “sistema basato sui punti di crisi” (hotspot approach)”.
- ⁹ Relazione speciale n. 22/2012 della Corte dei conti europea, “Il Fondo europeo per l’integrazione e il Fondo europeo per i rifugiati contribuiscono efficacemente all’integrazione dei cittadini di paesi terzi?”.
- ¹⁰ Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 (GU 2016/C 375/01) e relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 (GU C 322 del 28.09.2017).
- ¹¹ L’EMN fornisce informazioni sulla migrazione e sull’asilo per agevolare la definizione delle politiche nell’Unione europea, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
- ¹² Il trattato consente all’UE di “stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Articolo 79, paragrafo 4, del TFUE (GU C 326 del 26.10.2012, pagg. 47-390).
- ¹³ GU C 340 del 10.11.1997, pagg. 1-144.
- ¹⁴ Il programma di Tampere è un programma quinquennale convenuto dal Consiglio europeo, nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999, nell’ambito della politica relativa alla giustizia e agli affari

interni per il periodo 1999-2004.

- ¹⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sull'integrazione dei migranti, gli effetti sul mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale.
- ¹⁶ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nell'Unione europea, del 5 e 6 giugno 2014.
- ¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi", COM(2011) 455 definitivo, e documento di lavoro dei servizi della Commissione "EU initiatives supporting the integration of third-country nationals", SEC(2011) 957 final, entrambi del 20.7.2011.
- ¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi", 7 giugno 2016, COM(2016) 377 final.
- ¹⁹ Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza, "Manuale sull'integrazione per i responsabili delle politiche di integrazione e gli operatori del settore", disponibile in tre edizioni: novembre 2004, maggio 2007 e aprile 2010.
- ²⁰ <https://ec.europa.eu/migrant-integration/home>.
- ²¹ La Danimarca non applica l'insieme delle norme UE in materia di migrazione, di visti e di politiche di asilo. L'Irlanda e il Regno Unito decidono, caso per caso, se adottarle o meno.
- ²² Si vedano, ad esempio, i seguenti studi della rete europea sulle migrazioni (European Migration Network): "Family Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices"; aprile 2017; "Integration of beneficiaries of international/ humanitarian protection into the labour market: policies and good practices", luglio 2016; "Migrant access to social security and healthcare: policies and practice", luglio 2014; "Comparative Study of the Laws in the 27 EU Member States for Legal Immigration" del Parlamento europeo e dell'OIM, 2009; e il rapporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni "Strategic developments on migrant integration policies in Europe", Huddleston et al., 2016.
- ²³ Cfr. proposta di direttiva della Commissione che stabilisce norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - COM(2016) 465 final del 13 luglio 2016 e il documento di riflessione del Parlamento "Secondary movements of asylum-seekers in the EU asylum system", ottobre 2017.
- ²⁴ Relazione annuale del 2016 sulle attività del sistema centrale dell'Eurodac, incluso il funzionamento tecnico e la sicurezza ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013, maggio 2017.
- ²⁵ Cfr., ad esempio, i) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi", COM(2016) 377 final del 7 giugno 2016, e ii) la relazione dell'OCSE "Making Integration Work: Refugees and others in need of protection", 2016.
- ²⁶ Il "punto di crisi" (hotspot) era definito come "una zona alla frontiera esterna [dell'UE] interessata da una pressione migratoria sproporzionata". Cfr. relazione speciale n. 6/2017 della Corte dei conti europea, "La risposta dell'UE alla crisi dei rifugiati: il "sistema basato sui punti di crisi" (hotspot approach)".
- ²⁷ La necessità di assicurare la parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi è sancita in "Un'agenda comune per l'integrazione", COM(2005) 389 definitivo del 1° settembre 2005; nella

“Agenda europea per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”, COM(2011) 455 definitivo del 20 luglio 2011 e nelle conclusioni di Tampere del 1999.

²⁸ Articoli 10 e 18 del TFUE.

²⁹ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 pag. 0022.-0026) e direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 0016-0022).

³⁰ Cfr., ad esempio, relazioni della Commissione al Parlamento e al Consiglio relative a:
1) l’applicazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, COM(2011) 585 definitivo del 29 settembre 2011; e
2) attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per svolgere un lavoro altamente qualificato, COM(2014) 287 *final* del 22 maggio 2014.

³¹ Relazione annuale 2016 sull’immigrazione e l’asilo della Rete europea sulle migrazioni, 25 aprile 2017, versione finale (pag. 56).

³² Sintesi dell’Eurobarometro speciale 437 del 2015 sulla discriminazione nell’UE, ottobre 2015, svolto da TNS opinion & social, su richiesta della Direzione generale Giustizia e consumatori (DG JUST) e coordinato dalla Direzione generale della Comunicazione (DG COMM “*Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer*” Unit).

³³ Eurobarometro standard 87, “Opinione pubblica nell’Unione europea”, primavera 2017, svolto da TNS opinion & social, su richiesta della Direzione generale della Comunicazione.

³⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, SWD(2014) 5 *final*, COM(2014) 2 *final* del 17.01.2014.

³⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sull’integrazione dei migranti, gli effetti sul mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale.

³⁶ Jean-Claude Juncker, “Un nuovo inizio per l’Europa: Il mio programma per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento democratico”, Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, Discorso di apertura alla plenaria del Parlamento europeo, “Verso una nuova politica di migrazione”, 15 luglio 2014.

³⁷ Comunicazione della Commissione, “Agenda europea sulla migrazione”, COM(2015) 240 *final* del 13 maggio 2015.

³⁸ Il patto di stabilità e di crescita (PSC) è sancito dagli articoli 121, 126 e 136 del TFUE, e dal protocollo n. 12 allegato al TFUE. Il PSC è attuato tramite la legislazione secondaria nella forma del regolamento (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 1467/97 del 7 luglio 1997 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

³⁹ Per maggiori informazioni sul patto di stabilità e di crescita, cfr. direzione generale della Commissione per gli Affari economici e finanziari, *European Economy institutional paper 052 “Vade Mecum on the Stability growth Pact”*, ISSN 2443-8014, marzo 2017.

⁴⁰ Per maggiori informazioni sulle condizioni di flessibilità cfr. comunicazione della Commissione COM(2015) 12 *final* del 12.01.2015 “Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme

vigenti del Patto di stabilità e crescita” e la “posizione sulla flessibilità stabilita di comune accordo” sostenuta dal Consiglio ECOFIN, febbraio 2016.

- ⁴¹ Cfr. articolo 126, paragrafo 2, del TFUE, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97 e l’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1467/97.
- ⁴² Cfr. nota informativa della direzione generale della Commissione per gli Affari economici e finanziari per il Comitato economico e finanziario “*Orientation for the SGP treatment of refugee-related budgetary costs*”, Ares(2015) 4678008, 29.10.2015.
- ⁴³ Cfr. raccomandazioni specifiche per paese relative ai rispettivi paesi per il 2016 e il 2017. https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_it.
- ⁴⁴ Il Semestre europeo è un ciclo di coordinamento delle politiche economiche che si tiene da novembre a luglio dell’anno successivo. Si prefigge di garantire che gli sforzi individuali degli Stati membri siano mirati e coordinati per avere l’effetto voluto sulla crescita. La Commissione compie un’analisi dettagliata dei programmi di riforma economica e strutturale dei paesi, e fornisce raccomandazioni specifiche per paese per i successivi 12-18 mesi. Il Consiglio discute e adotta formalmente le raccomandazioni, che vengono avallate dal Consiglio europeo. Ciò significa che le indicazioni strategiche vengono fornite agli Stati membri prima che essi finalizzino i rispettivi bilanci nazionali per l’anno successivo.
- ⁴⁵ Situazione al gennaio 2018. Decisione (UE) 2015/2248 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 relativa alla mobilitazione degli strumenti di flessibilità per le misure finanziarie immediate intraprese nel quadro dell’agenda europea sulla migrazione (GU L 318 del 04.12.2015, pag. 36-37), decisione (UE) 2016/253 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa alla mobilitazione degli strumenti di flessibilità per le misure finanziarie immediate in risposta alla crisi generata dal problema dei rifugiati (GU L 47 del 24.02.2016, pag. 6-7), decisione (UE) 2017/342 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alla mobilitazione degli strumenti di flessibilità per le misure finanziarie immediate in risposta all’attuale crisi generata dal problema della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza (GU L 50 del 28.02.2017, pag. 53-54), decisione (UE) 2018/8 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa alla mobilitazione degli strumenti di flessibilità per le misure finanziarie immediate in risposta alle attuali sfide relative alla migrazione, ai flussi di rifugiati e minacce alla sicurezza (GU L 3 del 06.01.2018, pag. 5-6) e decisione (UE) 2018/51 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 relativa alla mobilitazione degli strumenti di flessibilità per fornire finanziamenti per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (GU L 7 del 12.01.2018, pag. 37-38).
- ⁴⁶ Decisione (UE) 2017/339 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2016 e decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017.
- ⁴⁷ <https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions>.
- ⁴⁸ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nell’UE, 15312/16 del 9 dicembre 2016.
- ⁴⁹ Lo strumento di determinazione delle competenze è disponibile su: www.ec.europa.eu/migrantskills.

-
- ⁵⁰ Secondo la relazione del 2017 dell'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *"Together in the EU - Promoting the participation of migrants and their descendants"* (Insieme nell'UE: promuovere la partecipazione degli immigrati e dei loro discendenti), alla fine del 2015 cinque Stati membri non avevano posto in essere una politica di integrazione nazionale o regionale. Intanto, due di questi Stati membri hanno segnalato nella risposta al sondaggio della Corte di aver sviluppato dei piani di azione.
- ⁵¹ Si veda anche la relazione del 2017 dell'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *"Together in the EU - Promoting the participation of migrants and their descendants"*.
- ⁵² Dichiarazione della conferenza ministeriale europea sull'integrazione, Saragozza, 15 e 16 Aprile 2010, e approvata dal Consiglio Giustizia e affari interni il 3-4 giugno 2010.
- ⁵³ Cfr. la relazione di Eurostat: *"Zaragoza pilot study - Indicators of immigrant integration"*, marzo 2011, e la relazione richiesta dalla direzione generale degli affari interni: *"Using EU Indicators of Immigrant Integration"*, marzo 2013, Thomas Huddleston, Jan Niessen e Jasper Dag Tjaden.
- ⁵⁴ L'indagine UE sulle forze di lavoro (UE-IFL) e le statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita (UE-SILC).
- ⁵⁵ Relazione sul seguito della relazione 2015 dell'OCSE *"Indicators of Immigrant Integration 2015, Settling In"*, su <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en>.
- ⁵⁶ Regolamento delegato (UE) n. 2016/1851 della Commissione del 14.06.2016 che adotta il programma di moduli ad hoc in relazione agli anni 2019, 2020 e 2021, per l'indagine a campione sulle forze di lavoro (GU L 284, del 20.10.2016, pag. 1-4).
- ⁵⁷ Regolamento (UE) n. 220/2010 della Commissione del 16.03.2010 che adotta il programma di moduli ad hoc in relazione agli anni dal 2013 al 2015, per l'indagine a campione sulle forze di lavoro (GU L 67, del 17.03.2010, pag. 1-3).
- ⁵⁸ Il MIPEX è un progetto UE cofinanziato dall'AMIF e sviluppato dal *Barcelona Centre for International Affairs and the Migration Policy Group*. Esso valuta la capacità dei paesi di consentire ai migranti di beneficiare della mobilità nel mercato del lavoro, del ricongiungimento familiare, dell'istruzione, della partecipazione politica, della residenza permanente, dell'accesso alla nazionalità, dell'assistenza sanitaria e delle politiche in materia di lotta alla discriminazione. Esso aggrega 167 indicatori politici. Per maggiori informazioni: <http://mipex.eu/>.
- ⁵⁹ L'agenda urbana UE, lanciata nel maggio 2016, promuove la cooperazione tra Stati membri, città, Commissione europea e altri soggetti interessati al fine di realizzare pienamente il potenziale e il contributo delle aree urbane. L'agenda intende trovare idee pratiche a livello europeo relative ai temi della legislazione, dei finanziamenti e della condivisione delle conoscenze. È composta da 12 temi prioritari, uno dei quali è "l'inclusione dei migranti e dei rifugiati". Questo tema è analizzato nell'ambito di un partenariato sull'inclusione di migranti e rifugiati che riunisce città, Stati membri e istituzioni europee. Si focalizza sulla prospettiva a medio e lungo termine dell'integrazione di migranti e rifugiati in relazione all'accoglienza e all'interazione con la comunità locale, i servizi abitativi, il lavoro, l'istruzione e le questioni trasversali di gruppi vulnerabili. I coordinatori sono la città di Amsterdam e la direzione generale della Commissione Migrazione e affari interni (in veste di co-coordinatore).
- ⁶⁰ Cfr. azione 7 (*"Towards more evidence-based integration policies in cities: setting the agenda, exploring comparable indicators & developing a toolbox for good practice transfer"*) del *"Action Plan - partnership on Inclusion of Migrants and Refugees"* su <https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees>.
- ⁶¹ Articolo 57 del regolamento (UE) n. 514/2014.

-
- ⁶² Le cifre si basano sulla relazione di attuazione AMIF del 2017 presentata dagli Stati membri nel marzo 2018. Al 4 aprile 2018, la relazione di attuazione della Grecia del 2017 non era disponibile. Queste cifre non sono ancora state convalidate dalla Commissione.
- ⁶³ Dal calcolo sono esclusi 2 programmi nazionali considerati dei valori anomali in quanto attestano il raggiungimento di obiettivi 10 volte superiori agli obiettivi prefissati.
- ⁶⁴ Allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 470-486).
- ⁶⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2016) 605 *final* del 14.09.2016.
- ⁶⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1997 della Commissione, del 15 novembre 2016 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 5-7).
- ⁶⁷ Visto (5) il regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 46-50).
- ⁶⁸ Cfr. riquadro 8.3 della relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016.
- ⁶⁹ Articolo 14, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
- ⁷⁰ Articolo 15, paragrafo 1, lettera b) e articolo 96, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- ⁷¹ Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 22/2012. Il Fondo europeo per l'integrazione e il Fondo europeo per i rifugiati contribuiscono efficacemente all'integrazione dei cittadini di paesi terzi?
- ⁷² *“Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD” e “Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants”*, 2015.
- ⁷³ Ad esempio, la giornata informativa DG HOME, tenutasi il 29 marzo 2017 a Bruxelles, rivolta agli Stati membri e a parti interessate a livello regionale e locale.
- ⁷⁴ Ad esempio, la Commissione ha istituito la rete tematica transnazionale sulle migrazioni del FSE in <https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants>.
- ⁷⁵ Pacchetto di strumenti sull'utilizzo dei fondi UE per l'integrazione di persone provenienti da un contesto migratorio, Direzione generale della Politica regionale e urbana, gennaio 2018. Disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-background.

-
- ⁷⁶ Regolamento delegato (UE) n. 2017/207 del 03.10.2016 della Commissione nel quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 (GU L 33 del 08.02.2017, pag. 1).
- ⁷⁷ Consiglio dell'Unione europea, conclusioni del Consiglio sulla politica di coesione per il periodo successivo al 2020, 657/17, adottato alla 3575a riunione del Consiglio per gli affari generali del 15 novembre 2017.
- ⁷⁸ Tra cui il Belgio, dove tre regioni hanno dichiarato di disporre un organismo di coordinamento e una ha dichiarato di non averne.
- ⁷⁹ I calcoli sono basati sulle informazioni fornite dalla Commissione in merito alla designazione di autorità e dei corrispondenti organismi intermedi. La Corte ha tenuto conto solo dei fondi che gli Stati membri hanno affermato di utilizzare e presume che tutti i programmi disponibili contengono misure pertinenti.
- ⁸⁰ Cfr. paragrafo 6.76 (raccomandazione 1) della Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015 e il paragrafo 6.41 (raccomandazione 3) della Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016.
- ⁸¹ Cfr., ad esempio, la relazione finale della Commissione *"Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the ERDF, the ESF and the CF"*, agosto 2016, e le Conclusioni finali e raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla semplificazione per il periodo successivo al 2020, luglio 2017.
- ⁸² Cfr. azione 4 (*"Improving access for cities to EU integration funding"*) del piano di azione Partenariato sull'inclusione di migranti e rifugiati dell'agenda urbana su <https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees>.
- ⁸³ European Migration Network, *"Asylum and Migration, Glossary 3.0"*, ottobre 2014.
- ⁸⁴ Per "Convenzione di Ginevra" si intende la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- ⁸⁵ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx

Sito Internet: eca.europa.eu

Twitter: @EUAuditors

© Unione europea, 2018.

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di fotografie o di altro materiale i cui diritti d'autore non appartengano all'Unione europea, occorre chiedere l'autorizzazione direttamente al titolare di tali diritti.